

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

566° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 7 MARZO 2000

I N D I C E**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali.....	<i>Pag.</i>	14
2 ^a - Giustizia	»	21
3 ^a - Affari esteri.....	»	32
5 ^a - Bilancio.....	»	36
6 ^a - Finanze e tesoro	»	39
7 ^a - Istruzione.....	»	43
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	»	48
10 ^a - Industria.....	»	53
11 ^a - Lavoro.....	»	60

Commissioni riunite

1 ^a (Affari costituzionali) e 4 ^a (Difesa).....	<i>Pag.</i>	6
3 ^a (Affari esteri) e 4 ^a (Difesa).....	»	10

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari	<i>Pag.</i>	3
--	-------------	---

Organismi bicamerali

Questioni regionali.....	<i>Pag.</i>	65
RAI-TV	»	70

Sottocommissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali - Pareri.....	<i>Pag.</i>	71
5 ^a - Bilancio - Pareri.....	»	74

CONVOCAZIONI	<i>Pag.</i>	78
--------------------	-------------	----

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

MARTEDÌ 7 MARZO 2000

237^a Seduta

Presidenza del Presidente
PREIONI

La seduta inizia alle ore 14,20.

AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, COMMA 3, DELLA COSTITUZIONE

La Giunta prosegue l'esame, iniziato nella seduta del 17 febbraio e proseguito nelle sedute del 22, 24 e 29 febbraio 2000, della seguente domanda di autorizzazione all'utilizzo di colloqui fra presenti, ai sensi dell'articolo 68, comma 3, della Costituzione:

DOC. IV, n. 5, nei confronti del senatore Giulio Camber, per il reato di cui agli articoli 110 e 319 del codice penale, ovvero – in alternativa – agli articoli 110 e 346, comma 2, del codice penale (concorso in corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, ovvero – in alternativa – concorso in millantato credito).

Il PRESIDENTE svolge un breve intervento, nel quale riassume i fatti.

Il Presidente, accertata la presenza del numero legale, pone quindi in votazione la proposta di concessione dell'autorizzazione all'utilizzo di colloqui fra presenti, ai sensi dell'articolo 68, terzo comma, della Costituzione, nei confronti del senatore Giulio Camber.

La Giunta approva la proposta formulata dal Presidente.

Il senatore Fassone è incaricato di redigere la relazione per l'Assemblea.

INSINDACABILITÀ AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE

Seguito dell'esame della richiesta di deliberazione avanzata dal senatore Roberto Centaro, in relazione al procedimento penale n. 859/99 RGNR pendente nei suoi confronti dinanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo.

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 3 febbraio 2000.

Il PRESIDENTE riassume i termini della questione, ricordando che il senatore Centaro è sottoposto a procedimento penale per il reato di diffamazione con il mezzo della stampa a causa delle dichiarazioni da lui diffuse attraverso l'agenzia giornalistica Ansa il 12 gennaio 1999, sull'Amministrazione del Comune siciliano di Vittoria. Il senatore Centaro ha affermato che da parte del Comune di Vittoria sono stati aggiudicati appalti, forniture e servizi comunali senza richiedere il certificato antimafia, censurando il comportamento dell'Amministrazione comunale, che viene richiamata a comportamenti più incisivi nei confronti della mafia.

Si apre quindi la discussione nel corso della quale intervengono i senatori PELELLA, RUSSO, VALENTINO ed il PRESIDENTE, che propone di acquisire ulteriore documentazione sulla vicenda.

La Giunta approva la proposta del Presidente e rinvia il seguito dell'esame.

Seguito dell'esame della richiesta avanzata dall'onorevole Francesco Enrico Speroni, senatore all'epoca dei fatti, e dal senatore Vito Gnutti, in relazione ai procedimenti penali nn. 96/81, 96/100, 96/101, 96/14398, 96/14531, 97/803, 97/1440, 97/1805, 97/1860, 97/1861, 97/1914, 97/2128, 97/2303, 97/2312, 97/2426, 97/2586, 97/2723, 97/2762, 97/2807 RGNR pendenti nei loro confronti presso il Tribunale di Verona.

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 9 dicembre 1997 e proseguito nelle sedute del 17 febbraio, del 21 aprile, del 12 maggio 1998, del 20 aprile e del 20 luglio 1999.

Il PRESIDENTE riassume i termini della questione, ricordando che il senatore Luciano Gasperini ha segnalato al Presidente del Senato, con lettera in data 8 novembre 1997, che i senatori Francesco Speroni e Vito Gnutti sono sottoposti a procedimento penale da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Verona, insieme a numerosi altri indagati, a causa di una serie di comportamenti, in relazione ai quali sono stati ipotizzati i reati di attentato contro l'integrità, l'indipendenza o l'unità dello Stato (articolo 241 del codice penale), attentato contro la Costitu-

zione dello Stato (articolo 283 del codice penale), associazione antinazionale (articolo 271 del codice penale), nonché di costituzione e partecipazione a banda armata (articoli 1 e 2 del Decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 43).

Riprende quindi la discussione nel corso della quale intervengono il senatore RUSSO ed il PRESIDENTE.

La Giunta rinvia infine il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 14,50.

COMMISSIONI 1^a e 4^a RIUNITE**1^a (Affari costituzionali)****4^a (Difesa)**

MARTEDÌ 7 MARZO 2000

20^a Seduta

Presidenza del Presidente della 4^a Commissione
DI BENEDETTO

Intervengono il ministro della difesa Mattarella e i sottosegretari di Stato per l'interno Brutti e per la difesa Guerrini.

La seduta inizia alle ore 15,45.

IN SEDE REFERENTE

(50-282-358-1181-1386-2793-ter-2958-3060-B) *Delega al Governo in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della Guardia di finanza e della Polizia di Stato. Norme in materia di coordinamento delle Forze di polizia*, approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Bertoni e Michele De Luca; Cusimano ed altri; Loreto; FIRRARELLO e Ronconi; Palombo; di un disegno di legge risultante dallo stralcio dell'articolo 18 del testo proposto dalle Commissioni 5^a e 6^a riunite per il disegno di legge d'iniziativa governativa; dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Bertoni; Palombo e Pellicini; e modificato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il senatore LORETO, relatore per la 4^a Commissione, riferisce sulle modifiche apportate dalla Camera dei Deputati al testo licenziato a suo tempo dal Senato. L'articolo 1 (Delega al Governo per il riordino dell'Arma dei carabinieri) si connota per una pluralità di modifiche, fra le quali la decorrenza dell'elevazione a 65 anni del limite di età per la cessazione dal servizio, a partire dalla data di entrata in vigore della legge (e non dei decreti delegati). L'articolo 2 (di modifica della legge n. 25 del 1997 sui vertici militari) è stato introdotto integralmente dalla Camera dei Deputati e prevede il Comandante generale dell'Arma dei Carabinieri fra i componenti del Comitato dei Capi di Stato maggiore. Tale disposizione però avrà efficacia dalla data di entrata in vigore del primo dei de-

creti legislativi d'attuazione della legge. L'articolo 3 (Delega al Governo concernente il Corpo forestale dello Stato) introduce, fra le altre cose, l'assunzione per i funzionari del Corpo forestale di Stato della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria e di sostituto ufficiale di pubblica sicurezza. L'articolo 4 (Delega al Governo per il riordino del Corpo della guardia di finanza) innova parallelamente sul limite di età, del pari innalzato a 65 anni. L'articolo 5 (Delega al Governo per il riordino della Polizia di Stato) è stato modificato soprattutto con l'introduzione di un comma che disciplina il trasferimento dei dipendenti appartenenti alle qualifiche dirigenziali e direttive della Polizia di Stato nelle altre amministrazioni pubbliche, nei limiti dei posti disponibili per le medesime qualifiche possedute nelle rispettive piante organiche. L'articolo 6 (Disposizioni per l'Amministrazione della pubblica sicurezza e per alcune attività delle Forze di polizia e delle Forze armate) introduce la possibilità di un *iter* abbreviato per l'affiliazione alle federazioni sportive del CONI per i Gruppi sportivi delle Forze armate, di polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco. Senza soffermarsi sulle restanti modifiche, auspica la sollecita approvazione del provvedimento in titolo.

Il senatore ANDREOLLI, relatore per la Commissione affari costituzionali, nel condividere le valutazioni espresse dal relatore Loreto aggiunge alcuni rilievi, diretti a segnalare l'importanza di specifiche modificazioni apportate dalla Camera al testo già approvato dal Senato. In un caso, egli dichiara di apprezzare la provvista di risorse finanziarie individuate con l'articolo 8 del testo in esame, che consente di risolvere quella clausola di invarianza di spesa che il Senato fu indotto a prevedere in ragione di vincoli contingenti; in tal modo, infatti, la riforma può sviluppare pienamente le sue potenzialità innovative. L'altro elemento di novità che egli intende sottolineare è costituito dall'articolo 9 del testo in esame, che consentirà un utile adattamento nel tempo delle normative oggetto di rielaborazione.

Si apre la discussione generale.

Il senatore TABLADINI ravvisa moltissimi elementi di compromesso all'interno del testo licenziato dalla Camera dei Deputati e contesta in particolare l'assenza di previsioni circa la costituzione di forze di polizia regionali, che permetterebbero una maggiore funzionalità delle medesime nell'interesse dei cittadini.

Il senatore MANCA, rievocata la genesi del provvedimento e in particolare il dibattito sulla collocazione istituzionale dei Carabinieri, si sofferma sulla norma relativa al limite d'età – il cui problema si pose in tempi recenti all'interno dell'Aeronautica militare e non per i Carabinieri in occasione dell'esame dell'articolato in esame – e lamenta che non sia stato affrontato in modo esaustivo il problema dei livelli retributivi del personale coinvolto dal provvedimento in titolo.

Il senatore AGOSTINI reputa condivisibili le modifiche introdotte dalla Camera e auspica una rapida approvazione del provvedimento in titolo.

Il senatore PALOMBO, apprezzata la relazione del senatore Loreto, chiede di sapere in relazione all'articolo 1, comma 1, numero 6), quale sia l'opportunità di sopprimere –come voluto dalla Camera dei deputati– «la vigilanza sui militari liberi dal servizio ed in licenza».

Il ministro MATTARELLA interviene per difendere la legittimità costituzionale della nuova formulazione adottata in rispetto della *privacy* dei militari quando liberi cittadini.

Il senatore PALOMBO – pur dichiarando di apprezzare la persona del generale Siracusa – manifesta altresì forti perplessità per il comma 3 (parimenti introdotto dalla Camera dei Deputati), che eleva a 65 anni il limite di età con decorrenza dall'entrata in vigore della legge, giacché espone l'attuale Comandante generale a ingiustificati sospetti che potrebbero lederne l'immagine. Reputa superfluo l'articolo 10 (Funzioni di coordinamento e direzione del Ministro dell'interno).

Il senatore DE SANTIS reputa urgente il provvedimento in titolo, che risponde ad esigenze molto avvertite. Sottolinea la necessità di forti interventi in futuro per garantire un elevato livello di coordinamento: sottopone all'attenzione del Governo l'esigenza di intervenire fattivamente già in sede di decreti d'attuazione e di delineare un più elevato livello di coordinamento fra le forze di polizia, anche nel rispetto pieno della legge 121 del 1981. Paventa difficoltà applicative dell'emananda legge e ipotizza la presentazione di qualche ordine del giorno interpretativo.

Il ministro MATTARELLA precisa che le Commissioni riunite della Camera dei Deputati hanno operato con grande serenità, pur nell'ampiezza di un dibattito articolato, e chiede l'approvazione del testo senza modificazioni ulteriori.

Il sottosegretario BRUTTI afferma che il testo in esame è ispirato a un generale principio di equilibrio, senza alcuna prevalenza di attenzione o di considerazione per questa o quella forza di polizia; le innovazioni sono evidentemente più sensibili riguardo all'Arma dei Carabinieri, ma ciò è dovuto al fatto che il relativo ordinamento è più risalente nel tempo. D'altra parte, le novità introdotte con il disegno di legge si inseriscono coerentemente nel sistema delineato dalla legge n. 121 del 1981, anche in riferimento alla qualificazione dell'Arma dei Carabinieri come forza armata in servizio di pubblica sicurezza. Resta immutata, inoltre, la responsabilità politica del Ministro dell'interno nel coordinamento delle forze di polizia, che si realizza mediante il dipartimento di pubblica sicurezza, la cui articolazione ha un carattere sempre più marcatamente interforze.

Quanto alle polemiche insorte nell'ultima fase della discussione presso la Camera dei deputati, si tratta di elementi contingenti, che non possono attenuare la portata innovativa ma equilibrata del testo in esame. In proposito, egli formula l'auspicio che ogni valutazione critica in materia sia esposta in sede politica e diretta ai titolari di responsabilità politiche, senza coinvolgere i funzionari dello Stato. In merito al trattenimento in servizio oltre i limiti di età, ricorda che il Governo potrebbe disporre tale misura anche in via amministrativa, ma la disposizione di legge corrisponde a una esigenza di ordine generale. Anche a nome del Ministro della difesa, si dichiara infine disponibile verso ogni sollecitazione proveniente dai senatori delle Commissioni riunite e dall'Assemblea del Senato, eventualmente formulate con ordini del giorno diretti a orientare il Governo nell'elaborazione dei decreti legislativi, con la possibilità di verificare successivamente la corrispondenza a tali orientamenti, in sede di parere parlamentare.

Poiché nessun altro chiede di intervenire e poiché i relatori rinunciano a replicare il presidente DI BENEDETTO propone di fissare per giovedì nove marzo alle ore 12 il termine per eventuali emendamenti.

Convengono unanimi le Commissioni.

La seduta termina alle ore 17.

COMMISSIONI 3^a e 4^a RIUNITE**3^a (Affari esteri, emigrazione)****4^a (Difesa)**

MARTEDÌ 7 MARZO 2000

15^a Seduta*Presidenza del Presidente della 3^a Commissione*

MIGONE

Intervengono il ministro della difesa Mattarella, il sottosegretario di Stato per lo stesso Dicastero Guerrini e il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Serri.

La seduta inizia alle ore 14,20.

IN SEDE REFERENTE

(4411-B) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 1, recante disposizioni urgenti per prorogare gli interventi in favore dell'Albania e la partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Esame)

Il presidente MIGONE avverte che la Camera dei deputati, nella seduta pomeridiana di ieri, ha modificato il testo del decreto-legge n. 1, il cui termine di conversione scade oggi. Ciò impone al Senato un rapido esame del disegno di legge, che la Conferenza dei Capigruppo ha deciso di inserire all'ordine del giorno della seduta pomeridiana dell'Assemblea. Invita quindi i rappresentanti del Governo a chiarire le ragioni delle modifiche apportate dalla Camera dei deputati.

Il ministro MATTARELLA riferisce sull'andamento dei lavori presso l'altro ramo del Parlamento, che ha portato ad alcune modifiche al testo del decreto in titolo. L'articolo 1, avente ad oggetto interventi per la ricostruzione sociale ed economica dell'Albania, è stato soppresso, mentre l'articolo 2 è stato modificato con l'introduzione del comma originariamente inserito nell'articolo 1, che riguarda il completamento dei pro-

grammi italiani a sostegno delle forze di polizia albanesi fino al 30 giugno 2000. Sottolineato che in data odierna scade il termine costituzionale per la conversione del decreto, auspica, pertanto, un voto favorevole.

Il sottosegretario SERRI dichiara che il Governo si impegna a presentare, in tempi quanto mai brevi, un disegno di legge per la prosecuzione degli interventi in Albania, che sostanzialmente riprenderà le scelte recate dall'articolo 1 del decreto-legge, che la Camera dei deputati non ha contestato nel merito. È stato chiesto piuttosto un approfondimento dell'intera materia, che impone al Consiglio dei Ministri l'esigenza di assumere impegnative decisioni sulla gestione degli interventi.

Il senatore CIONI, relatore per la 3^a Commissione permanente, propone che siano approvate le modifiche introdotte dalla Camera, al fine di evitare la decadenza del decreto. Nel merito esprime però un netto dissenso circa la soppressione dell'articolo 1, con la quale si cancella un successo del Parlamento, che aveva chiesto in più occasioni la fine della gestione straordinaria degli interventi e il loro passaggio nell'alveo istituzionale del Ministero degli affari esteri.

Per senso di responsabilità è opportuno avallare la scelta compiuta nell'altro ramo del Parlamento, che però non garantisce la continuità degli interventi e desta pertanto viva preoccupazione. Alcune ore fa la Commissione affari esteri ha ricevuto una delegazione dell'omologa Commissione albanese, che ha tracciato un quadro allarmante di uno Stato sul cui territorio si sono radicate le più pericolose mafie internazionali. In tali condizioni qualsiasi blocco degli aiuti per la ricostruzione delle strutture statali rischia di favorire indirettamente la grande criminalità organizzata.

Il relatore per la 4^a Commissione permanente LORETO aderisce a quanto dichiarato dal collega Cioni.

Si apre la discussione generale.

Il senatore TABLADINI, apprezzate le perplessità del relatore Cioni, contesta il metodo di lavoro al quale sono chiamate le Commissioni riunite, troppo compresse nei loro tempi dalla Camera dei deputati, il cui regolamento non contempla un limite temporale per la trasmissione all'altro ramo di un decreto in scadenza. Sottolinea che l'esiguità del tempo a disposizione crea un precedente, non condivisibile e molto preoccupante.

Il senatore MANCA preannuncia il voto favorevole del Gruppo di Forza Italia, pur lamentando contestualmente i tempi lunghi della Difesa. Per l'avvenire chiede alla Difesa un livello informativo maggiore sia sotto il piano qualitativo, sia quello quantitativo per poter deliberare con maggiore cognizione di causa.

Il senatore JACCHIA ritiene che le obiettive difficoltà nell'*iter* dei disegni di legge recanti conversione dei decreti-legge possano essere risolte, anche con un ruolo più attivo del Governo. Concorda poi con il relatore Cioni circa l'opportunità di una rapida approvazione delle modifiche della Camera dei deputati, su cui esprime peraltro un giudizio positivo, poiché la complessità della questione albanese richiede probabilmente una riflessione più approfondita su come impostare il programma di aiuti.

Il senatore PALOMBO esprime il voto favorevole della sua parte politica per la parte relativa all'articolo 2 del decreto-legge (Proroga della partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace). Con riferimento al soppresso articolo 1 chiede al Governo informazioni sugli effetti positivi degli aiuti italiani all'Albania: è mancata, purtroppo, un'azione di ricostruzione del tessuto sociale *in loco*.

Il senatore VERTONE GRIMALDI ritiene che la continuità degli aiuti all'Albania non debba essere messa in discussione, tanto più che essi sono indispensabili per arginare una situazione densa di pericoli per l'Italia. Occorre peraltro monitorare con grande attenzione gli interventi del Governo in Albania, come cercano di fare le due Commissioni parlamentari competenti per la politica estera, con i mezzi a loro disposizione.

Per quel che riguarda l'ulteriore riflessione da più parti auspicata, osserva che la situazione albanese andrebbe inquadrata all'interno di una politica verso i Balcani, che sono un'area di straordinaria importanza strategica per l'Italia.

Il senatore PIANETTA ricorda che il Gruppo di Forza Italia criticò, già in occasione della prima lettura del disegno di legge, l'eterogeneità del decreto-legge in cui sono contenute le proroghe delle missioni militari all'estero, assieme a disposizioni di tutt'altra natura riguardanti l'Albania. Sottolinea poi l'esigenza di far chiarezza sui vari programmi di interventi che si sono svolti in questi anni, per poter poi decidere con lucidità cosa si può fare in futuro per la ricostruzione dell'Albania.

Quel che è certo è che finora non è dato vedere quei risultati che vengono troppo superficialmente indicati nelle relazioni ufficiali. Non vi sono ritorni positivi per l'Italia e vi è anzi una situazione di grande confusione – che la Commissione affari esteri ha avuto modo di constatare nel corso della sua visita a Tirana nel mese di settembre – da cui emerge la necessità di una svolta.

Il senatore NIEDDU propone pragmaticamente di prendere atto della situazione determinata dal voto della Camera dei deputati. Invita ad evitare intempestivi quesiti sul destino della politica di aiuti verso l'Albania, che indubbiamente ha tratto grande giovamento dalla politica di sostegno degli ultimi anni. Prende atto dell'attenzione mostrata dal Governo verso i segnali politici di provenienza parlamentare.

Il senatore ROBOL esprime adesione alle parole del Ministro della difesa e preannuncia il voto favorevole della sua parte politica.

Il senatore SERVELLO precisa il senso dell'iniziativa assunta dai Gruppi dell'opposizione nell'altro ramo del Parlamento, sottolineando che non si è più discusso della politica italiana nei Balcani, dopo la conclusione dell'intervento della NATO, e non si riesce neppure a capire quale sia la politica dell'Unione Europea o della stessa Alleanza atlantica. Peraltro la situazione rimane grave non solo nel Kosovo, ma anche in Albania e in Macedonia: sarebbe quindi assurdo chiedere al Parlamento di tacere per non disturbare il manovratore.

È dunque opportuno approvare un provvedimento d'urgenza per la proroga delle missioni militari di pace, ma la nuova impostazione della politica verso l'Albania e i Balcani dovrà scaturire da un approfondito confronto nelle Assemblee parlamentari.

Il presidente MIGONE concorda con il rilievo del senatore Pianetta sulla eterogeneità del decreto-legge, osservando che l'esperienza dimostra come siano controproducenti certi stratagemmi che danno ai parlamentari la sgradevole sensazione di essere fortemente condizionati. Ricorda poi che, durante il primo esame del disegno di legge, il Senato fu unanime nell'apprezzare il passaggio degli interventi in Albania dal Commissariato straordinario alla gestione ordinaria: è dunque singolare che alla Camera dei deputati sia stato messo in discussione proprio l'articolo 1 del decreto-legge.

Invita dunque il Governo a chiarire al più presto la sua posizione circa la gestione degli interventi, condividendo il giudizio del senatore Cioni secondo cui un blocco del programma di aiuti giocherebbe a favore delle forze della disgregazione. È auspicabile altresì che avvenga al più presto un confronto parlamentare in Assemblea sulla questione dell'Albania, nel contesto della politica verso i Balcani.

Il ministro MATTARELLA riconosce l'esistenza di una disomogeneità procedurale fra i regolamenti dei due rami del Parlamento; si impegna per l'adozione delle idonee misure transitorie in relazione al soppresso articolo 1 e, al contempo, garantisce un'ampia informativa al Parlamento. Ringrazia quindi le Commissioni per l'alto senso di responsabilità manifestato nel corso della odierna seduta.

Il presidente MIGONE avverte che la 1^a e la 5^a Commissione hanno espresso parere di nulla osta sulle modifiche apportate dalla Camera dei deputati. Verificata la presenza del numero legale, pone ai voti la proposta di dare mandato ai Relatori di riferire all'Assemblea a favore del disegno di legge, nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati, e di richiedere l'autorizzazione alla relazione orale.

Le Commissioni riunite approvano la proposta del Presidente.

La seduta termina alle ore 15,25.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MARTEDÌ 7 MARZO 2000

511^a Seduta*Presidenza del Presidente*

VILLONE

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Vigneri e per l'interno Lavagnini.

La seduta inizia alle ore 15.

PER IL TRASFERIMENTO ALLA SEDE DELIBERANTE DEL DISEGNO DI LEGGE N. 4217 SULLA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

Il senatore BESOSTRI propone che la Commissione valuti l'opportunità di chiedere il trasferimento alla sede deliberante dell'esame del disegno di legge n. 4217 sulla comunicazione istituzionale.

Il presidente VILLONE ricorda che questo disegno di legge era stato originariamente assegnato alla Commissione in sede deliberante e quindi rimesso alla sede referente, su iniziativa del Gruppo di Forza Italia.

Il senatore PASTORE si riserva quindi, a nome della sua parte politica, di valutare la proposta avanzata dal senatore Besostri.

IN SEDE REFERENTE

(4014) *Modifica degli articoli 22 e 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di riordino dei servizi pubblici locali e disposizioni transitorie*

(1388-ter) *Disposizioni in materia di servizi pubblici locali e di esercizio congiunto di funzioni di comuni e province*, risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 21 gennaio 1998, degli articoli 10 e 11 del testo proposto per il disegno di legge d'iniziativa governativa

(3295) **DEBENEDETTI.** – *Norme per l'apertura al mercato dei servizi pubblici locali, per la loro riorganizzazione e sviluppo su base concorrenziale*

(3448) *MAGNALBÒ e PASQUALI. – Riforma dei servizi pubblici economici locali, di cui al Capo VII della legge 8 giugno 1990, n. 142*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana del 2 marzo, con l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2 del disegno di legge n. 4014, assunto come testo base.

Il sottosegretario VIGNERI ribadisce il parere favorevole del Governo sugli emendamenti 2.7 e 2.44, di identico contenuto, che mirano a ridurre la durata del regime transitorio per le aziende speciali ed i consorzi che non si siano adeguati alle prescrizioni contenute nella legge n. 142 del 1990. Rileva peraltro che il termine previsto negli emendamenti, a causa del protrarsi dell'esame del provvedimento in titolo, risulterebbe già sostanzialmente scaduto, e ne propone quindi un adeguamento.

Il senatore ANDREOLLI concorda con questo rilievo e riformula conseguentemente l'emendamento 2.44 (2.44 nuovo testo).

Dichiarato decaduto per assenza della proponente l'emendamento 2.7, l'emendamento 2.44 (nuovo testo), posto ai voti è approvato dalla Commissione.

Posti congiuntamente ai voti, gli emendamenti 2.9, 2.67 e 2.46 sono respinti dalla Commissione.

Il sottosegretario VIGNERI riformula l'emendamento 2.107 (2.107 nuovo testo) che, posto ai voti, è approvato dalla Commissione.

Dichiarato decaduto per assenza del proponente l'emendamento 2.10, l'emendamento 2.55, di identico contenuto, posto ai voti è respinto dalla Commissione.

Il senatore BESOSTRI osserva che l'emendamento 2.69 potrebbe risultare sostanzialmente precluso dall'approvazione dell'emendamento 2.107 (nuovo testo).

L'emendamento 2.69 è fatto proprio dal senatore PASTORE che insiste per la sua votazione, segnalando che questa disposizione è riferita esclusivamente al ciclo dell'acqua.

Il sottosegretario VIGNERI ribadisce il parere contrario del Governo sull'emendamento 2.69 che, posto ai voti, non è approvato dalla Commissione.

Si passa quindi all'esame dell'emendamento 2.33.

Il sottosegretario VIGNERI suggerisce una riformulazione di questo emendamento, finalizzata ad apportare alcune modifiche all'articolo 25

della legge n. 142 del 1990, che si rendono necessarie a seguito della riscrittura, prevista dal disegno di legge in esame, degli articoli 22 e 23 di tale legge.

L'indicazione è accolta dal senatore PASTORE, che riformula quindi l'emendamento 2.33 (2.33 nuovo testo).

Posto ai voti, l'emendamento 2.33 (nuovo testo) è approvato dalla Commissione.

Il sottosegretario VIGNERI illustra l'emendamento 2.108, che prevede una proroga degli affidamenti delle società costituite, ai sensi del decreto-legge n. 26 del 1995, dalla GEPI e dalla società Italia lavoro.

Il senatore PASTORE ritiene eccessiva la durata della proroga in questione, che non tiene conto della diversa natura dei servizi gestiti. A questo proposito ricorda che il comma 5 dell'articolo 2 del disegno di legge in esame prevede una diversa durata del periodo transitorio per i vari servizi.

A questo rilievo replicano il senatore BESOSTRI e il sottosegretario LAVAGNINI, secondo i quali obiettivo essenziale della disposizione in esame è quello di garantire alla GEPI e alla società Italia lavoro di recuperare i fondi investiti per la costituzione delle società realizzate ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 26 del 1995. Solo una durata adeguata del periodo transitorio, infatti, potrà permettere il trasferimento a soggetti privati del controllo di queste società.

Il presidente VILLONE ricorda che su questo emendamento non si è ancora pronunciata la Commissione bilancio.

Il senatore PASTORE, infine, chiede ai rappresentanti del Governo di valutare l'opportunità di introdurre, nel disegno di legge in esame, una disposizione che risolva il problema dei tempi dell'adeguamento degli statuti comunali alle prescrizioni contenute nella legge n. 265 del 1999.

A quest'ultimo rilievo replica il sottosegretario VIGNERI, secondo la quale la citata legge n. 265 non ha prescritto ai comuni un inderogabile dovere di adeguamento dei propri statuti entro i sei mesi successivi alla sua entrata in vigore. Ricorda comunque che il Governo sta elaborando un disegno di legge contenente correzioni e norme interpretative della legge n. 265, nell'ambito del quale potrà essere più correttamente valutato il problema posto dal senatore Pastore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,40.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4014**Art. 2.**

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Gli affidamenti di cui al comma 4 a società costituite o partecipate ai sensi dei commi 6, 7 e 8 dell'articolo 4 del decreto-legge 31 gennaio 1995 n. 26, convertito in legge dalla legge 29 marzo 1995, n. 95 e alla società di cui all'articolo 6 del Decreto del Ministro del lavoro, adottato di concerto con il Ministro del tesoro il 21 maggio 1998, possono essere mantenuti o prorogati per otto anni dalla data del 31 dicembre 2000».

2.108

IL GOVERNO

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Per le aziende speciali e per i consorzi non ancora adeguati all'entrata in vigore della presente legge alle disposizioni, rispettivamente, degli articoli 23 e 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, il termine di cui al comma precedente decorre: per le prime, dal 1° gennaio 1996; per i secondi, dal 1° luglio dello stesso anno.».

2.7

D'ALESSANDRO PRISCO

2.44 (Identico all'em. 2.7)

ANDREOLLI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Per le aziende speciali e per i consorzi non ancora adeguati alla data di entrata in vigore della presente legge alle disposizioni, rispettivamente, degli articoli 23 e 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142 nel testo vigente prima della stessa data, il termine di cui al comma precedente

decorre: per le prime, dal 1° gennaio 1998; per i secondi, dal 1° luglio dello stesso anno.».

2.44 (Nuovo testo)

ANDREOLLI

Sopprimere il comma 7.

2.9

D'ALESSANDRO PRISCO

2.67 (Identico all'em. 2.9)

MAGNALBÒ, PASQUALI

2.46 (Identico all'em. 2.9)

ANDREOLLI

Dopo il comma 7, inserire i seguenti:

«7-bis. Per i servizi di cui all'articolo 22, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito modificato dall'articolo 1 della presente legge, le gestioni dei servizi sono mantenute per la durata stabilita in sede di affidamento ove questo sia avvenuto mediante gara, e comunque per periodi non superiori a quelli previsti dal comma 17 dello stesso articolo 22, a decorrere dal 31 dicembre 2000.

7-ter. Per i servizi di cui all'articolo 22, comma 4, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, gli affidamenti e le concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere mantenuti o prorogati, a partire dal 31 dicembre 2000, per un periodo non superiore a 5 anni. La gestione del servizio è mantenuta per la durata stabilita in sede di affidamento ove questo sia avvenuto mediante gara, e comunque per un periodo non superiore a dieci anni, a decorrere dal 31 dicembre 2000».

2.107

IL GOVERNO

Dopo il comma 7, inserire i seguenti:

«7-bis. Per i servizi di cui al comma 3 dell'articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, ove l'affidamento sia avvenuto mediante gara, le gestioni in essere sono mantenute per la durata stabilita in sede di affidamento e comunque per

periodi non superiori a quelli previsti dal comma 17 dello stesso articolo 22, a decorrere dal 31 dicembre 2000.

7-ter. Per i servizi di cui al comma 4 dell'articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, gli affidamenti e le concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere mantenuti o prorogati, a partire dal 31 dicembre 2000, per un periodo non superiore a 5 anni. Ove l'affidamento del servizio sia avvenuto mediante gara, la gestione del medesimo è mantenuta per la durata stabilita in sede di affidamento, e comunque per un periodo non superiore a dieci anni, a decorrere dal 31 dicembre 2000».

2.107 (Nuovo testo)

IL GOVERNO

Al comma 8, sopprimere le parole da: «Le concessioni di cui al comma 3 del predetto articolo 10», fino alla fine del comma, ed inserire i seguenti commi:

«8-bis. Gli enti locali associati avviano la procedura di gara secondo quanto stabilito dai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 23 della legge n. 142 del 1990, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, e nel rispetto del regolamento governativo sui criteri e le modalità di espletamento e di aggiudicazione delle gare, di cui al comma 8 del citato articolo 23. Il regolamento va emanato, limitatamente alla gestione del ciclo dell'acqua, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

8-ter. Le gestioni salvaguardate di cui al comma 4 dell'articolo 9 della legge n. 36 del 1994, possono essere mantenute per il periodo massimo di due anni. Ove l'ente locale non provveda ad avviare la procedura di gara entro e non oltre un anno prima di detta scadenza, vi provvede la regione, anche attraverso la nomina di un Commissario *ad acta*;

8-quater. Le concessioni di cui al comma 3 dell'articolo 10 della legge n. 36 del 1994 sono mantenute fino alla loro scadenza. L'ente locale avvia la procedura di gara non oltre un anno prima della scadenza ed in caso di inadempienza vi provvede la regione, anche attraverso la nomina di un Commissario *ad acta*».

2.10

ERROI

2.55 (Identico all'em. 2.10)

GRILLO, PASTORE, VENTUCCI

Al comma 8, aggiungere dopo la parola: «concessioni» le seguenti: «qualora siano state effettuate con gara ad evidenza pubblica».

2.69

MAGNALBÒ, PASQUALI

Sostituire il comma 11 con il seguente:

«11. Al comma 1 dell'articolo 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, sono soppresse le parole: "La gestione associata di uno o più servizi e"».

2.33

PASTORE

Sostituire il comma 11 con il seguente:

«11. All'articolo 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "*1.* Per l'esercizio associato di funzioni, i comuni e le province possono costituire un consorzio al quale possono partecipare altri enti pubblici, ivi comprese le comunità montane, secondo le leggi alle quali sono soggetti.";

b) al comma 7, sono soppresse le parole: "e servizi".

c) il comma 7-*bis* è soppresso».

2.33 (Nuovo testo)

PASTORE

GIUSTIZIA (2^a)

MARTEDÌ 7 MARZO 2000

551^a Seduta (pomeridiana)*Presidenza del Presidente*

PINTO

*Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Ayala.**La seduta inizia alle ore 15,30.**IN SEDE CONSULTIVA***(68) FUMAGALLI CARULLI ed altri.** – *Norme a tutela dell'embrione umano***(217) SALVATO.** – *Norme sull'inseminazione artificiale, la fecondazione in vitro e il trasferimento di gameti ed embrioni***(546) PEDRIZZI ed altri.** – *Norme per la tutela dell'embrione e la dignità della procreazione assistita***(742) LAVAGNINI.** – *Norme a tutela dell'embrione umano***(743) LAVAGNINI.** – *Norme in materia di procreazione medicalmente assistita***(783) MAZZUCA.** – *Introduzione dell'articolo 235-bis del codice civile in tema di disconoscimento di paternità nel caso di figli nati a seguito di fecondazione eterologa***(1154) BUCCIARELLI ed altri.** – *Modifiche all'articolo 235 e dell'articolo 263 del codice civile in tema di disconoscimento di paternità in relazione alla procreazione medico-assistita***(1570) PERUZZOTTI ed altri.** – *Norme in materia di procreazione medicalmente assistita***(2067) TOMASSINI ed altri.** – *Norme in materia di procreazione assistita***(2210) FOLLONI ed altri.** – *Divieto della clonazione umana e della sperimentazione non terapeutica dell'embrione***(2350) SERENA.** – *Irrevocabilità del consenso per l'inseminazione artificiale omologa ed eterologa nella specie umana nonché per l'impianto uterino di embrioni umani***(2433) ASCIUTTI ed altri.** – *Tutela degli embrioni***(2963) Lino DIANA ed altri.** – *Fecondazione medicalmente assistita***(3276) SERENA.** – *Norme per la procreazione medicalmente assistita*

(3381) *DI ORIO ed altri. – Norme in materia di fecondazione medicalmente assistita*

(3891) *CORSI ZEFFIRELLI ed altri. – Nuove norme in materia di tutela dell'embrione e di procreazione medicalmente assistita*

(4048) *Disciplina della procreazione medicalmente assistita*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Scoca ed altri; Palumbo ed altri; Jervolino Russo ed altri; Jervolino Russo ed altri; Buttiglione ed altri; Poli Bortone ed altri; Mussolini; Burani Procaccini; Cordoni ed altri; Gambale ed altri; Grimaldi; Saia ed altri; Melandri ed altri; Sbarbati; Pivetti; Delfino Teresio ed altri; Conti ed altri; Giorgetti Giancarlo; Procacci e Galletti; Mazzocchin ed altri

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende il seguito dell'esame sospeso nella seduta del 2 marzo scorso.

Il senatore CENTARO sottolinea come un intervento legislativo sul tema della procreazione medicalmente assistita deve considerarsi necessario in quanto riempie indubbiamente un vuoto normativo, anche se ciò non esclude la necessità di una riflessione su alcuni aspetti del disegno di legge n. 4048 che suscitano non trascurabili perplessità.

Per quanto riguarda l'articolo 1 del disegno di legge, condivide le considerazioni svolte dal relatore circa l'esigenza di evitare il rischio che la configurazione del concepito come vero e proprio soggetto di diritto possa determinare una modifica dell'attuale assetto in materia civilistica che sarebbe, con tutta probabilità, al di là delle intenzioni perseguite con il testo definito dall'altro ramo del Parlamento.

Con riferimento poi all'articolo 4, dopo essersi soffermato sull'improprietà dell'espressione «atto medico» utilizzata nel comma 1, evidenzia come tale disposizione sembra nel suo tenore generale non coordinata con il divieto di ricorso alla procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo previsto dal comma 3 dello stesso articolo 4. È infatti evidente che prevedere come *extrema ratio* l'utilizzazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita troverebbe una sua giustificazione laddove, in una situazione di assoluta impossibilità di rimuovere le cause impeditive della procreazione, fosse consentito anche il ricorso alla fecondazione di tipo eterologo. Essendosi invece scelta la strada di consentire soltanto l'impiego di tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo omologo ne dovrebbe conseguire la possibilità di accedere più facilmente alle stesse. La scelta dovrebbe essere rimessa essenzialmente al medico e alla coppia interessata e dovrebbe essere effettuata, tra l'altro, anche tenendo conto dei rischi connessi con l'eccessiva assunzione di ormoni mediante la quale spesso si interviene sui casi di infertilità.

Dopo aver rilevato che nell'articolo 5 appare ripetitiva l'espressione «adulti maggiorenni», auspica un intervento modificativo sul sistema sanzionatorio delineato nel disegno di legge n. 4048, giudicando non condivisibile un'impostazione con la quale viene prevista addirittura la reclusione da 3 a 10 anni e la multa da 100 a 300 milioni di lire per condotte che appaiono di non rilevante gravità e che, in alcuni casi, potrebbero es-

sere più efficacemente sanzionate operando su un piano diverso da quello propriamente penalistico.

Richiama da ultimo l'attenzione sui problemi connessi con la disciplina transitoria contenuta nell'articolo 16 del disegno di legge n. 4048, giudicando cinica l'implicita previsione di una distruzione degli embrioni una volta decorsi i termini ed esperite infruttuosamente le possibilità alternative contemplate nel comma 4 dello stesso articolo 16.

Il senatore PREIONI manifesta le proprie perplessità con riferimento a tutti i disegni di legge in titolo sottolineando in primo luogo come il problema della procreazione medicalmente assistita riguardi un numero estremamente esiguo di soggetti e, inoltre, come le questioni relative potrebbero agevolmente trovare una soluzione mediante la semplice applicazione dei principi generali dell'ordinamento. Deve altresì tenersi conto del fatto che la materia considerata è oggetto di una rapida evoluzione sul piano tecnico e scientifico e come in merito a tali fenomeni la coscienza sociale sia fortemente influenzata nei suoi atteggiamenti anche da avvenimenti di carattere contingente. In conclusione, una regolamentazione dei temi riguardanti la procreazione medicalmente assistita appare, allo stato, del tutto inopportuna sia alla luce dei rapidi progressi scientifici sia in considerazione della mutevolezza degli atteggiamenti sociali.

Per quanto riguarda poi il sistema sanzionatorio delineato nel disegno di legge n. 4048 esso appare pericoloso, del tutto sproporzionato e non condivisibile anche in quanto rischia di determinare una situazione in cui le coppie interessate cercheranno di ottenere all'estero l'accesso alle tecniche di procreazione che saranno vietate in Italia.

Dopo essersi soffermato criticamente anche sugli aspetti relativi agli oneri finanziari derivanti dal citato disegno di legge n. 4048, dichiara infine di non condividere neppure le considerazioni svolte dal relatore Senese nella seduta del 2 marzo scorso.

Si apre, poi, un breve dibattito in merito al prosieguo dell'esame nel quale, dopo brevi interventi del senatore RUSSO e del relatore SENESE, il presidente PINTO ricorda che nella precedente seduta si era convenuto di dar modo alle componenti femminili della Commissione – impegnate a Napoli nella Conferenza Euro mediterranea delle donne parlamentari – di esprimere la loro posizione sul provvedimento.

Il senatore Antonino CARUSO dichiara invece preliminarmente di condividere, in linea di massima, le considerazioni svolte nella relazione del senatore Senese e sottolinea inoltre che proprio la stretta attinenza delle problematiche oggetto dei disegni di legge in titolo rispetto alle competenze della Commissione giustizia debba indurre quest'ultima a non limitarsi agli aspetti strettamente di sua competenza in sede consultiva, ma ad esprimere un parere che suggerisca anche quelle modifiche che appaiono necessarie al fine di assicurare al provvedimento normativo, che il Parlamento si appresta a licenziare, un livello qualitativo accettabile.

Più in particolare, con riferimento all'articolo 1, sottolinea il carattere pleonastico di enunciazioni di principio che si risolvono nel riconoscimento di diritti la cui titolarità da parte dei soggetti interessati non può minimamente essere messa in dubbio. Tali enunciazioni, inoltre, potrebbero persino risultare pericolose, in quanto rischiano di determinare dubbi sul piano interpretativo.

Circa l'articolo 2, l'oratore ritiene che la previsione di campagne di informazione e di prevenzione dei fenomeni della sterilità e della infertilità promosse dal Ministro della sanità non aggiunga nulla rispetto a poteri che già spettano al Ministro. Nello stesso senso, esprime altresì gli stessi dubbi rispetto al comma 2 del medesimo articolo 2 in relazione al fatto che nei piani sanitari regionali deve essere prevista l'erogazione di servizi di informazione, di consulenza e di assistenza riguardo ai problemi della sterilità e della infertilità. In merito all'articolo 3, recante modifiche alla legge 29 luglio 1975, n. 405, il senatore Antonino Caruso ritiene che sarebbe più opportuno fosse collocato in altra sede, particolarmente nelle modifiche alla legge sull'adozione, sulle quali è attualmente impegnato il Senato. Passando, poi, ad esaminare il successivo articolo 4, dopo aver fatto rilevare una certa sovrabbondanza definitoria nel comma 1, ove si fa contestualmente riferimento sia ai casi di sterilità o di infertilità da causa accertata e certificata da atto medico, sia ai casi di sterilità o infertilità inspiegate e documentate da atto medico, ritiene opportuno un richiamo – nel parere che la Commissione è chiamata a rendere – affinché si predispongano procedure tali da assicurare percorsi omogenei per tutti coloro che richiedono l'accesso alle tecniche di procreazione assistita, in modo tale che a tutti venga applicato un trattamento omogeneo, eliminando pertanto l'indubbia discrezionalità che la formulazione dell'articolo sembra attribuire a chi deve mettere in atto le tecniche di procreazione medicalmente assistita.

Il senatore CENTARO – in una breve interruzione – si sofferma nuovamente su quelli che possono essere i costi elevati in termini di salute – egli pensa, tra l'altro agli effetti di cure ormonali lunghe e ripetute – delle fasi che precedono l'accertamento dell'impossibilità di rimuovere le cause impeditive della procreazione.

Riprendendo il proprio intervento, il senatore Antonino CARUSO rileva altresì l'esigenza di chiarire quale sia la differenza concettuale fra la lettera a) del comma 2 dell'articolo 4 – che include fra i principi da seguire per l'applicazione delle tecniche di procreazione l'esigenza di contenere il grado di invasività sugli interventi rispetto alla diagnosi formulata – e la lettera b) la quale, esprimendo un concetto che non appare differente, impone la gradualità delle stesse tecniche di procreazione, al fine di evitare il ricorso ad interventi aventi un grado di invasività tecnico e psicologico più gravoso per i destinatari. Riserve il senatore Caruso esprime circa il comma 3 del medesimo articolo 4, che vieta il ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo. Al ri-

guardo, oltre che a criticarne l'impostazione metodologica, apprendogli più funzionale, dal punto di vista della tecnica normativa, una formulazione costruita sulla base di una elencazione dei tipi di procreazione permessa, che chiarisca con certezza l'ammissibilità dei sistemi eventualmente menzionati e, correlativamente, consenta di desumere senza equivoci quali sono le tecniche vietate, rileva una chiara incongruità con il testo del successivo articolo 5. Ritiene, poi una grave lacuna la mancanza di disposizioni che – in analogia con quanto previsto per l'adozione – garantiscano un adeguato rapporto di età fra la coppia che ricorre alla procreazione assistita e il nascituro. Quindi formula ulteriori rilievi in merito all'articolo 6, sul consenso informato, ove ravvisa, oltre che l'incongruità della previsione del comma 1 concernente l'obbligo di informazione sulle conseguenze giuridiche della procreazione assistita posta a carico del medico e dello psicologo, anche la difficile interpretazione del comma 2, che prescrive di prospettare alla coppia con chiarezza i costi dell'intera procedura, costi che appaiono di difficile quantificazione, atteso che la procedura dovrebbe essere seguita presso una struttura pubblica ovvero convenzionata. Sempre in merito all'articolo 6, poi, l'oratore ravvisa seri problemi interpretativi rispetto all'ultimo periodo del comma 3, ove si prevede che ciascuno dei soggetti che accede alle tecniche di procreazione può revocare la volontà espressa in tal senso fino al momento della fecondazione dell'ovulo. Non appare chiaro né quali effetti abbia tale eventuale manifestazione di volontà contraria, né come si coordini con la normativa vigente in tema di interruzione di gravidanza. Ritiene, anzi, che nell'ipotesi di resipiscenza rispetto alla precedente decisione di ricorrere alla procreazione medicalmente assistita, in una fattispecie come quella descritta, che esprime certamente un bisogno estremo di genitorialità, occorrerebbe introdurre norme di coordinamento con la legge sulla interruzione di gravidanza che ne consentano una applicazione più ampia, in quanto adattata alla particolarità della specifica situazione.

Seguono, in argomento, brevi interventi dei senatori CALLEGARO – che ritiene pacifica l'applicabilità della legge sulla interruzione di gravidanza, considerato che il consenso e la revoca del medesimo riguarderebbero soltanto la decisione di procedere o meno alla fecondazione medicalmente assistita – RUSSO, che ritiene problematico evincere dal testo del disegno di legge una soluzione della problematica suscitata dal senatore Caruso, né ritiene possibile, se la fecondazione avviene fuori del corpo, un impianto coattivo dell'ovulo fecondato, con evidenti problemi di compatibilità con il sistema delineato dal disegno di legge che vieta sia la distruzione che la conservazione dell'embrione – e del relatore SENESE – il quale prospetta una modifica dell'ultima parte del comma 3 dell'articolo 6 intesa a sostituire le parole: «fino al momento della fecondazione dell'ovulo» con le altre: «fino all'impianto dell'ovulo».

Riprendendo il proprio intervento, il senatore Antonino CARUSO passa all'articolo 7 concernente le linee guida del Ministro della sanità

in ordine alle procedure e alle tecniche di procreazione medicalmente assistita: in argomento fa rilevare che l'applicabilità della disciplina introdotta dal disegno di legge è subordinata all'adozione di tali linee guida e sollecita la Commissione a trovare un percorso che assicuri la concreta adozione delle linee guida stesse, in modo da evitare – fino a tale momento – la concreta inattuabilità del provvedimento.

Atteso il concomitante inizio dei lavori dell'Assemblea, il seguito dell'esame congiunto è poi rinviato, con l'intesa che il senatore Antonino Caruso potrà integrare il suo intervento nella seduta notturna.

La seduta termina alle ore 16,55.

552^a Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente

PINTO

La seduta inizia alle ore 20,45.

IN SEDE CONSULTIVA

(68) FUMAGALLI CARULLI ed altri. – *Norme a tutela dell'embrione umano*

(217) SALVATO. – *Norme sull'inseminazione artificiale, la fecondazione in vitro e il trasferimento di gameti ed embrioni*

(546) PEDRIZZI ed altri. – *Norme per la tutela dell'embrione e la dignità della procreazione assistita*

(742) LAVAGNINI. – *Norme a tutela dell'embrione umano*

(743) LAVAGNINI. – *Norme in materia di procreazione medicalmente assistita*

(783) MAZZUCA. – *Introduzione dell'articolo 235-bis del codice civile in tema di disconoscimento di paternità nel caso di figli nati a seguito di fecondazione eterologa*

(1154) BUCCIARELLI ed altri. – *Modifiche all'articolo 235 e dell'articolo 263 del codice civile in tema di disconoscimento di paternità in relazione alla procreazione medico-assistita*

(1570) PERUZZOTTI ed altri. – *Norme in materia di procreazione medicalmente assistita*

(2067) TOMASSINI ed altri. – *Norme in materia di procreazione assistita*

(2210) FOLLONI ed altri. – *Divieto della clonazione umana e della sperimentazione non terapeutica dell'embrione*

(2350) SERENA. – *Irrevocabilità del consenso per l'inseminazione artificiale omologa ed eterologa nella specie umana nonché per l'impianto uterino di embrioni umani*

(2433) *ASCIUTTI ed altri. – Tutela degli embrioni*

(2963) *Lino DIANA ed altri. – Fecondazione medicalmente assistita*

(3276) *SERENA. – Norme per la procreazione medicalmente assistita*

(3381) *DI ORIO ed altri. – Norme in materia di fecondazione medicalmente assistita*

(3891) *CORSI ZEFFIRELLI ed altri. – Nuove norme in materia di tutela dell'embrione e di procreazione medicalmente assistita*

(4048) *Disciplina della procreazione medicalmente assistita*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Scoca ed altri; Palumbo ed altri; Jervolino Russo ed altri; Jervolino Russo ed altri; Buttiglione ed altri; Poli Bortone ed altri; Mussolini; Burani Procaccini; Cordoni ed altri; Gambale ed altri; Grimaldi; Saia ed altri; Melandri ed altri; Sbarbati; Pivetti; Delfino Teresio ed altri; Conti ed altri; Giorgetti Giancarlo; Procacci e Galletti; Mazzocchin ed altri

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana odierna.

Il senatore Antonino CARUSO, integrando l'intervento da lui svolto nella precedente seduta, si sofferma quindi sul comma 3 dell'articolo 7 del disegno di legge n. 4048 e prospetta l'opportunità di una sua diversa formulazione volta a consentire una ridefinizione delle linee guida anche prima della scadenza del termine di tre anni, su proposta delle parti eventualmente interessate.

Passando all'articolo 10 del disegno di legge ritiene che sarebbe preferibile, con riferimento alla lettera c) del comma 2 se il termine di durata dell'autorizzazione venisse indicato direttamente nella legge, mentre manifesta perplessità per quanto riguarda la successiva lettera d) la cui formulazione sembra nella prima parte configurare una sorta di attività di «polizia della procreazione».

In merito all'articolo 13 ritiene irragionevole un divieto generalizzato di crioconservazione, giudicando invece opportuno che questa sia consentita seppure in maniera circoscritta ed entro limiti precisi, e sottolinea, con riferimento all'ipotesi della soppressione di embrioni, come anche in questo caso si ponga il problema di un coordinamento con le disposizioni della legge n. 194 del 1978.

Incomprensibile appare, infine, la previsione del comma 5 dell'articolo 13 da cui, addirittura, sembrerebbe potersi implicitamente desumere che l'aborto selettivo di gravidanze plurigemellari sarebbe ammissibile a fini diversi da quelli previsti dal provvedimento legislativo in esame.

Infine, il senatore Antonino Caruso, con riferimento all'articolo 16, comma 5, richiama l'attenzione della Commissione sulla difficile coesistenza interpretativa della prima e della seconda parte del medesimo: mentre infatti, da un lato destinatari dell'obbligo di indicare gli embrioni consegnati alla struttura e al centro autorizzati sono i possessori di embrioni, dall'altro la norma sembrerebbe punire anche chiunque non adempia all'obbligo di segnalazione degli embrioni esistenti, in sostanza ingenerando

la possibile interpretazione che l'obbligo di segnalazione venga esteso anche alle strutture in cui sono depositati.

Seguono, al riguardo, brevi interventi di chiarimento del relatore SENESE e del senatore CENTARO.

Il senatore Antonino CARUSO riprende il proprio intervento e sottolinea l'esigenza di chiarire quale sia l'ampiezza della norma transitoria recata dall'articolo 16, al comma 7, ove si prevede – in particolare – che le disposizioni relative al divieto di disconoscimento della paternità e dell'anonimato della madre si applicano anche per i nati da tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo prima della data di entrata in vigore del provvedimento in esame. Conclude, infine, facendo osservare, con riferimento all'articolo 13, che il comma 2, in tema di ricerca clinica e sperimentale sugli embrioni umani avrebbe potuto trovare migliore collocazione in una normativa più specificamente dedicata alla materia della sperimentazione sull'uomo.

Prende la parola il senatore CALLEGARO il quale, premesso di aver condiviso la prima parte della relazione del senatore Senese, si sofferma, in particolare, sul contenuto del comma 3 dell'articolo 4 il quale vieta il ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo. In argomento, il senatore Callegaro esprime la convinzione che tale divieto abbia fondatamente riferimento all'esigenza di salvaguardare il diritto del nascituro ad essere accolto in un nucleo familiare stabilmente organizzato. Per quanto attiene, poi, all'articolo 1, il senatore Callegaro ritiene che esso debba essere considerato una ricognizione dichiarativa di diritti che spettano a tutti i soggetti ivi menzionati, compreso il concepito che certamente ne è già titolare. Dopo aver, quindi, motivato la sua convinzione che, alla luce di una ricostruzione sistematica, fra le sanzioni previste per i delitti individuati dal provvedimento in esame e le pene previste dalla legge sulla interruzione di gravidanza non vi siano profili di asistematicità, il senatore Callegaro esprime del pari la convinzione che il comma 1 dell'articolo 4 sia stato formulato in maniera adeguata e non pleonastica, al fine di ricomprendervi con precisione tutte le ipotesi oggettive in cui è consentito l'accesso alla procreazione assistita. Infine, avuto riguardo agli aspetti problematici individuati dal relatore per quanto attiene al presunto *status* di adottabilità dell'embrione – alla luce da quanto stabilito dall'articolo 16 che reca le disposizioni transitorie – il senatore Callegaro non ritiene che il termine debba essere inteso in senso strettamente tecnico. Conclude, quindi, auspicando l'approvazione del disegno di legge pur nella consapevolezza dell'esigenza che, in prosieguo, occorrerà intervenire per alcuni degli aspetti messi in evidenza dalla discussione.

Con un breve intervento, il senatore BERTONI fa osservare che – a suo avviso – la questione dell'adottabilità dell'embrione è affrontata pro-

prio sotto il profilo delle sue implicazioni tecnico-giuridiche, come si desume dalla lettura dell'intero comma 4.

Il senatore FASSONE si sofferma sull'articolo 16 che reca le disposizioni transitorie e non può fare a meno di esprimere dubbi e riserve relativamente al comma 7, che disciplina la condizione dei nati da tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo prima della data di entrata in vigore del provvedimento. Per tali soggetti, l'identità del donatore è rivelata con decreto motivato del giudice tutelare ovvero, in caso di grave e imminente pericolo per la salute del nato, su richiesta del medico o del direttore della struttura sanitaria che lo hanno in cura. I dubbi e le riserve riguardano sia la formulazione testuale, sia il merito, in quanto tale disposizione introduce in maniera surrettizia l'accesso a dati estremamente sensibili, dati che con ben altre cautele vengono disciplinati dalla normativa sull'adozione e, comunque, non si può fare a meno di considerare che l'accesso ai dati in questione effettuata per esigenze di natura sanitaria ha ben altra valenza di una rivelazione fine a sé stessa, e priva di risvolti di natura psico-sociologica. Ribadisce che si tratta di una questione di estrema delicatezza, che non può essere affrontata né risolta con le modalità di cui al comma in questione. Dal punto di vista sistematico, poi, l'importanza della questione è tanto più evidente, se si considera che si prevede il ricorso al decreto motivato del giudice tutelare, rispetto al quale non si è instaurato un previo contraddittorio, in una situazione processuale in cui non vi è un convenuto e che pone, comunque, problemi di coordinamento con gli articoli 269 e 253 del codice civile.

Prende poi la parola il presidente PINTO, il quale dà atto che l'andamento del dibattito non ha mancato di far emergere non poche perplessità e problematiche di largo respiro sul contenuto del provvedimento, e che, comunque, non pochi sono stati gli interventi dai quali si è potuto desumere che, nonostante la sicura perfettibilità del testo in esame, nella delicata materia affrontata si avvertiva il bisogno di un intervento legislativo. Sull'articolo 1, il presidente Pinto dopo aver ricordato che la Commissione di merito ha già apportato una modifica al comma 2 la quale equiparerebbe le pratiche di procreazione medicalmente assistita ad altri metodi che verrebbero assimilati sotto l'etichetta di una presunta, comune terapeuticità – con effetti da lui assolutamente non condivisi – esprime, invece, pienezza di condivisione rispetto al comma 1 dell'articolo stesso che – a suo avviso – non contiene disposizioni innovative, bensì compie una operazione meramente ricognitiva rispetto alla preesistente titolarità di diritti da parte di tutti i soggetti coinvolti, in particolare del concepito. Non ritiene, inoltre, fondate le riserve espresse nei confronti dell'articolo 2, relativo agli interventi del Ministro della sanità contro la sterilità e la infertilità, in quanto senza tale disposizione non si potrebbe procedere all'utilizzazione dei fondi stanziati dall'articolo 17. Certamente – prosegue il Presidente – non si può non rilevare come il divieto del ricorso a tecniche di procreazione assistita di tipo eterologo è un precetto che risulta

privo di sanzione, come correttamente è stato fatto rilevare, così come non si possono non condividere le perplessità del relatore in merito all'articolo 8, sullo stato giuridico del nato e, in particolare, le disposizioni che consentono di attribuire ai nati a seguito dell'applicazione delle tecniche in questione anche lo stato di figli riconosciuti della madre: tuttavia occorre ribadire che l'ambito morale e affettivo all'interno del quale debbono venire accolti questi nascituri non può che essere quello di una coppia contraddistinta da quelle caratteristiche che ne possano garantire con un alto grado di attendibilità la non effimera costituzione. Considerazioni assai problematiche sono state, poi, da più parti avanzate in merito alla tematica delle sanzioni introdotte, sia per gli aspetti relativi alla mancanza di proporzionalità fra gravità della pena comminata e talune delle fattispecie individuate, sia avuto riguardo alla comparazione con le pene previste in caso di interruzione volontaria della gravidanza. Il Presidente ritiene, tuttavia, che proprio a partire da queste considerazioni il legislatore dovrà sentirsi stimolato ad intervenire con più consapevolezza nel prosieguo del tempo per apportare, sia al provvedimento in esame, che alla legge n. 194 del 1978 le modifiche che si riterranno necessarie. Tra le questioni problematiche da affrontare occorrerà altresì inserire senza dubbio anche quella della attuale non punibilità dell'uomo o della donna ai quali sono illegittimamente applicate le tecniche di procreazione assistita: molte sono le problematiche sottese a tale profilo, sia la possibilità di applicazione anche a questi soggetti di sanzioni diverse da quelle penali e comunque ispirate a più miti criteri, sia l'altro aspetto, costituito dalla indubbia lievitazione della sanzione inflitta dal comma 5 dell'articolo 12 alla struttura al cui interno è eseguita una delle pratiche vietate. La disposizione in questione si limita alla sospensione dell'autorizzazione per un anno, salva l'ipotesi di reiterazione, ma tale sanzione certamente andrebbe irrobustita. Infine, non bisogna dimenticare l'esigenza di sanzionare anche il ricorso a tecniche di procreazione assistite vietate nel nostro Paese, quando siano commesse all'estero da cittadini italiani.

Il presidente Pinto conclude tornando a sottolineare la necessità e l'urgenza dell'approvazione del disegno di legge così come licenziato dalla Camera dei deputati sottolineando che il dibattito svolto, le osservazioni ed i rilievi formulati nel parere non risulteranno inutili: essi infatti costituiranno un impegno del Parlamento per ben possibili futuri ma, auspicabilmente, vicini ed adeguati aggiornamenti legislativi.

Per il senatore BERTONI, la soluzione preferibile per superare la evidente non omogeneità fra sanzioni e reati, dovrebbe essere quella di fare ricorso a sanzioni non penali e comunque a pene di minore entità, mentre la non punibilità dell'uomo o della donna che ricorrono alle tecniche in questione gli appare da mantenere.

Anche il senatore CENTARO è dell'avviso che tale situazione potrebbe essere assimilata ad una forma di esimente.

Il relatore SENESE ribadisce che non si può fare a meno di notare la estrema divaricazione fra la «crudeltà» del trattamento sanzionatorio inflitto complessivamente a chi applica le tecniche di procreazione medicalmente assistita e la non punibilità dei soggetti cui le tecniche vengono applicate, soggetti, – tra l'altro – che concorrono necessariamente alla realizzazione della fattispecie punita. Sarebbe, in conseguenza, più opportuno e più proficuo per il raggiungimento degli obiettivi punitivi ricorrere a sanzioni non penali, ma altrettanto e forse anche maggiormente efficaci come l'interdizione dall'esercizio della professione per un periodo anche maggiore di cinque anni e, soprattutto, colpire con molta durezza la struttura che si presta alla pratica di tecniche di procreazione medicalmente assistita al di fuori della legge.

Il seguito dell'esame congiunto è poi rinviato.

La seduta termina alle ore 21,50.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

MARTEDÌ 7 MARZO 2000

279^a Seduta*Presidenza del Presidente*

MIGONE

*Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Serri.**La seduta inizia alle ore 16,15.***IN SEDE DELIBERANTE****(4410) Disposizioni per l'organizzazione ed il finanziamento del semestre di Presidenza italiana del Consiglio d'Europa**

(Discussione e rinvio. Rimessione all'Assemblea)

Il presidente MIGONE avverte che la 1^a Commissione ha espresso parere favorevole, a condizione che sia approvato l'emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 2 presentato dal Governo, e che la 5^a Commissione ha espresso parere di nulla osta, osservando che le deroghe alle norme di contabilità devono intendersi giustificate dalle esigenze connesse con il semestre di presidenza italiana del Consiglio d'Europa.

Comunica altresì che il Gruppo di Forza Italia ha presentato la richiesta di rimessione all'Assemblea, ai sensi dell'articolo 35, comma 2, del Regolamento. Poiché tale richiesta è sottoscritta da più di un decimo dei componenti del Senato, il seguito dell'esame proseguirà in sede referente.

IN SEDE REFERENTE**(4410) Disposizioni per l'organizzazione ed il finanziamento del semestre di Presidenza italiana del Consiglio d'Europa**

(Esame)

Riferisce alla Commissione il senatore LAURICELLA, il quale ricorda anzitutto che nel corso delle recenti audizioni del Rappresentante permanente presso il Consiglio d'Europa e del Direttore generale per i

paesi europei sono state approfondite tutte le principali questioni relative all'attività di questa importante organizzazione internazionale. Ritiene peraltro opportuno acquisire una relazione del Governo, che illustri in maniera più approfondita il programma della presidenza italiana, anche nel corso del semestre.

Con il disegno di legge in esame si finanziano tutte le manifestazioni in programma in Italia, durante il semestre di presidenza, nonché la partecipazione alla Conferenza europea sul razzismo, che si svolgerà a Strasburgo e comporterà spese maggiori per lo Stato cui compete la presidenza. Sono però previste anche spese per l'allestimento di sale e uffici presso il Ministero degli affari esteri, in ordine alle quali è lecito nutrire qualche perplessità, dal momento che l'Italia ha avuto da poco la presidenza di turno dell'UEO e dovrebbe essere già attrezzata per eventi analoghi.

Inoltre il disegno di legge prevede l'istituzione di una delegazione di 30 rappresentanti delle amministrazioni statali, delle regioni e degli enti locali, presieduta da un funzionario delegato alle spese, scelto tra il personale diplomatico con grado non inferiore a ministro plenipotenziario; accanto ad essa è prevista una unità di supporto composta da dipendenti della Farnesina e di altre pubbliche amministrazioni, nel limite di un contingente di 25 unità. Il Governo stesso ha presentato però un emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 2, che semplifica notevolmente l'apparato per la gestione della presidenza, sopprimendo la delegazione di 30 membri.

In conclusione il Relatore osserva che sarebbe stato forse possibile evitare il ricorso a un apposito provvedimento legislativo, poiché molti degli adempimenti possono essere effettuati con atto amministrativo e in altri casi, come la deroga al limite massimo per il lavoro straordinario previsto dalle disposizioni vigenti, si sarebbe potuto aggirare l'ostacolo prevedendo che l'unità di supporto avesse qualche impiegato in più.

Il presidente MIGONE chiede al rappresentante del Governo se ritiene praticabile la via prospettata dal Relatore.

Il sottosegretario SERRI, riservandosi di intervenire successivamente nel merito del disegno di legge, dichiara che il Governo valuterà la possibilità di rinunciare a un provvedimento legislativo prima della discussione in Assemblea del disegno di legge.

Il senatore PIANETTA concorda con il Relatore circa l'esigenza che il Ministero degli affari esteri abbia strutture e mezzi permanentemente in grado di ospitare manifestazioni che sono strettamente collegate alla sua attività istituzionale. Osserva comunque che, ove fosse stata necessaria, una legge *ad hoc* si sarebbe potuta approvare con largo anticipo rispetto all'inizio del semestre di presidenza, che è un evento prevedibile in base a un semplice meccanismo di turnazione. Rileva infine che è previsto

anche un *forum* delle organizzazioni non governative, di cui peraltro si conosce solo una previsione di spesa.

Il relatore LAURICELLA precisa che non è stato ancora deciso né il luogo né la data di tale *forum*.

Il senatore SCALFARO, premesso che la presidenza di turno delle organizzazioni internazionali non può comportare esigenze di carattere straordinario per un'amministrazione come quella del Ministero degli affari esteri, esprime stupore per la necessità di un provvedimento di urgenza, tanto più che esso reca l'ennesima deroga alle norme di contabilità dello Stato. Considerata l'estrema frequenza con cui tali deroghe sono richieste dal Governo e approvate dal Parlamento, si deve tristemente concludere che in Italia l'eccezione è ormai diventata la regola.

Il presidente MIGONE, con riferimento alle audizioni svoltesi in vista dell'esame del disegno di legge, rileva che il proliferare di istituzioni europee disorienta i non addetti ai lavori, per il sovrapporsi delle competenze e per l'intrecciarsi di iniziative analoghe promosse in sedi diverse. Peraltro la generale consapevolezza che si debba semplificare l'architettura europea non si traduce in iniziative concrete, poiché non vi è una sede in cui tutti i governi interessati possano organicamente affrontare il problema.

Il sottosegretario SERRI assume l'impegno a valutare con l'ausilio degli uffici tutte le indicazioni emerse nel corso del dibattito, accertando se le previsioni di bilancio consentono di far a meno di stanziamenti aggiuntivi, magari con opportune compensazioni; ove ciò non fosse possibile, si valuterà la possibilità di adeguare gli stanziamenti insufficienti in sede di assestamento del bilancio. Soltanto se saranno escluse entrambe le possibilità, il Governo solleciterà all'Assemblea l'approvazione del disegno di legge. Nel frattempo ritiene opportuno che la Commissione ne concluda l'esame, approvando anche l'emendamento sostitutivo dell'articolo 2.

Il presidente MIGONE avverte che l'unico emendamento presentato è il 2.1 e ricorda che la 1^a Commissione ha condizionato alla sua approvazione il parere favorevole sul disegno di legge, mentre la 5^a Commissione ha espresso parere di nulla osta.

Verificata la presenza del numero legale, pone ai voti l'emendamento 2.1, interamente sostitutivo dell'articolo 2, che risulta approvato.

La Commissione dà mandato al Relatore di riferire all'Assemblea a favore del disegno di legge.

La seduta termina alle ore 16,45.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 4410**Art. 2.**

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. – 1. Per fronteggiare tempestivamente gli indifferibili adempimenti connessi con la gestione della presidenza italiana e con le conseguenti attività organizzative, presso il Ministero degli affari esteri opera un'unità di supporto composta, nel limite di un contingente di 25 unità, da personale dello stesso Ministero e di altre pubbliche amministrazioni eventualmente in posizione di comando; i componenti dell'unità di supporto possono essere autorizzati dal funzionario delegato di cui al comma 2, che coordina l'unità, a svolgere lavoro straordinario nella misura non superiore al 20 per cento in più dei limiti massimi stabiliti dalle vigenti disposizioni. Il trattamento economico ordinario resta, comunque, a carico delle amministrazioni di appartenenza dei componenti.

2. Il funzionario delegato viene scelto tra il personale diplomatico con grado non inferiore a Ministro plenipotenziario.

3. Al fine di assicurare la traduzione simultanea degli interventi durante le conferenze, la traduzione degli atti a verbale ed i contatti con le delegazioni straniere, il funzionario delegato è autorizzato a stipulare non più di 5 contratti di diritto privato, di durata non superiore a 14 mesi da esaurire entro il termine del 28 febbraio 2001».

2.1

IL GOVERNO

BILANCIO (5^a)

MARTEDÌ 7 MARZO 2000

249^a Seduta*Presidenza del Presidente*

COVIELLO

Intervengono il sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica De Franciscis.

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(Doc. LXXXVII, n. 7) Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione Europea

(Osservazioni alla Giunta per gli Affari delle Comunità europee. Esame e rinvio)

Il senatore VEGAS riferisce sulla relazione in titolo con la quale il Governo illustra le attività svolte nel 1999, indicando anche le linee negoziali che saranno perseguite nel 2000. Dando conto dell'articolato parere reso dalla Camera dei deputati, che ha preso in considerazione anche il programma di lavoro della Commissione europea per il 2000 – documento politico che fino allo scorso anno ha costituito un allegato della relazione in esame – sottolinea l'importanza delle disposizioni inserite nel trattato di Amsterdam volte ad assicurare ai Parlamenti nazionali la possibilità di intervenire nella cosiddetta fase ascendente delle decisioni comunitarie. A suo avviso, è auspicabile che nel futuro l'attuazione di tali disposizioni riesca ad attivare sinergie molto più forti di quanto non sia avvenuto finora tra i rappresentanti parlamentari nazionali e gli organi decisionali comunitari. Prima di affrontare il tema dei meccanismi per l'individuazione delle risorse e la scelta degli strumenti di politica economica, rileva l'esigenza di una riconsiderazione del criterio dell'unanimità che regge l'attuale sistema di decisione, in considerazione del fatto che i cittadini europei considerano l'Unione non solo quale soggetto che individua principi di riferimento, ma anche organo che effettua ed attua scelte politiche. In via preliminare, dovrebbe altresì essere risolto un problema di fondo, che concerne la mancanza di omogeneità tra il Parlamento europeo, eletto dai cittadini, la Commissione e il Consiglio, emanazioni ri-

spettivamente indiretta e diretta dei Governi nazionali. Dal modo in cui saranno affrontati e risolti tali aspetti istituzionali dipenderà ovviamente anche l'individuazione di un sistema più soddisfacente – anche dal punto di vista quantitativo – per quanto attiene alla formazione del bilancio comunitario. Pur riconoscendo che nel vertice di Berlino la decisione di aumentare la percentuale di finanziamento a carico dei prodotti interni lordi nazionali (a fronte di analoga riduzione delle risorse proprie IVA) risponde a criteri di trasparenza, sottolinea la conseguenza negativa che ne deriva per l'Italia in termini di contribuzione. Le risorse individuate nello stesso vertice per il bilancio dell'Unione - pari a 89,5 miliardi di euro nel 2000 – rimangono modeste, anche alla luce della destinazione di una parte di esse agli oneri derivanti dall'allargamento, per cui la gestione finanziaria sarà caratterizzata da una incertezza sulle somme effettivamente impegnabili, che certamente non gioverà al raggiungimento degli obiettivi. Le difficoltà attuative potrebbero presentarsi particolarmente acute per quanto riguarda la spesa per la politica agricola, che nelle prospettive finanziarie vede una diminuzione progressiva, salvo un aumento isolato nel 2006 per contenere la reazione del mondo agricolo attraverso la concessione di maggiori risorse nel breve periodo. In ogni caso, la fase descritta dovrebbe avere carattere transitorio, in vista di una revisione di tutto il sistema di finanziamento entro il 1° gennaio 2006, proprio per tener conto delle conseguenze dell'ampliamento. Per quanto riguarda i fondi strutturali, l'importo globale per il periodo 2000-2006 è fissato in 213 miliardi di euro, di cui 18 sono destinati al fondo di coesione, per il quale si prevede una finalizzazione specifica per la costa adriatica italiana: in generale i criteri di accesso a tali fondi sono assoggettati a maggiori restrizioni, nel senso che, ad esempio, l'obiettivo 1 potrà riguardare non più del 18 per cento della popolazione complessiva e l'obiettivo 2 non più del 33 per cento delle iniziative finanziabili; l'aumento dell'occupazione dovrà poi essere perseguito, oltre che con interventi finanziari diretti, con un alleggerimento del carico fiscale e un maggior ricorso alla flessibilità. Perplessità nascono dal criterio della cosiddetta «impermeabilità» delle spese, nel senso che i Paesi vecchi e nuovi attingeranno ai fondi previsti senza la possibilità di storni dall'uno all'altro: si tratta sicuramente di una procedura chiara, ma viene meno uno strumento per far fronte con tempestività a crisi contingenti. Nel ricordare che il meccanismo di redistribuzione del rimborso «britannico» prevede il non coinvolgimento dei maggiori contribuenti netti (Germania, Austria, Svezia e Olanda), per cui potrebbero derivarne esborsi addizionali per il nostro Paese, rileva che per il 2006 le previsioni indicano – tenuto conto delle entrate, degli impegni e dei pagamenti – un margine di flessibilità del bilancio molto limitato, per cui potrebbero facilmente insorgere tensioni nei settori di spesa più delicati quali ad esempio l'agricoltura e i fondi strutturali.

Soffermandosi sugli strumenti di politica economica, il relatore rileva la loro fragilità, rispetto alla rilevanza degli obiettivi individuati, principalmente l'aumento dello sviluppo e dell'occupazione, l'ampliamento del mercato, lo sviluppo di nuove tecnologie; anche in considerazione della limitata entità delle risorse complessive, risulta infatti individuato quale strumento il coordinamento

delle politiche nazionali (in particolare sul piano fiscale e sociale) che, alla luce delle marcate differenze regionali esistenti nell'ambito dell'Unione, può comportare il rischio di restringere drasticamente gli spazi di azione dei singoli Stati membri e quindi di un arretramento sul piano dello sviluppo di alcune delle aree più deboli, anche in considerazione del fatto che le risorse umane non presentano all'interno dell'Unione la mobilità che esiste ad esempio negli Stati Uniti d'America. Dopo aver osservato che la non felice *performance* della moneta unica non ha aiutato l'Europa a cogliere pienamente gli innovativi elementi di ripresa economica recentemente apparsi sulla scena internazionale, ricorda che anche la struttura per età della popolazione europea costituisce un ulteriore ostacolo allo sviluppo: la scelta del coordinamento delle politiche nazionali in luogo di una logica competitiva può dunque comportare, in tali condizioni, il rischio di non conseguire gli obiettivi individuati, ma di creare svantaggi rispetto alla situazione attuale. Nel ricordare che sul piano pensionistico la linea dell'Unione è per l'affiancamento della previdenza integrativa ai trattamenti pensionistici pubblici (che costituiscono l'88 per cento del totale) e che nel settore ambientale la leva principale è individuata nella tassazione ecologica, il relatore auspica il mantenimento di una maggiore coerenza tra le politiche italiane e quelle comunitarie.

Il senatore FERRANTE chiede se nella relazione siano considerati gli effetti sulla distribuzione delle risorse per l'agricoltura a seguito del previsto ampliamento dell'Unione e se vi siano contenute ipotesi circa un possibile slittamento dell'ampliamento stesso.

Il relatore VEGAS, dopo aver affermato che non vi sono indicazioni nel senso di uno slittamento, fa presente che le previsioni finanziarie sono effettuate nel senso di garantire la neutralità, pur esprimendo l'avviso che sarà molto difficile assicurare agli attuali Paesi membri la proporzionalità delle quote finora attribuite.

Il seguito dell'esame è rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente COVIELLO comunica che la prevista audizione dei rappresentanti dell'Enel nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulle aree depresse relativamente alle prospettive di investimento nel Mezzogiorno non ha avuto luogo finora in ragione di concomitanti impegni parlamentari dell'Ente, che ha manifestato comunque la disponibilità ad aderire alla richiesta di audizione. Assicura i commissari sul proprio interessamento affinché la procedura informativa abbia luogo.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,30.

FINANZE E TESORO (6^a)

MARTEDÌ 7 MARZO 2000

330^a Seduta*Presidenza del Presidente*

GUERZONI

*Interviene il sottosegretario di Stato per le finanze D'Amico.**La seduta inizia alle ore 15,15.**IN SEDE REFERENTE***(4336) Misure in materia fiscale**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 2 marzo scorso.

Interviene in discussione generale il senatore ALBERTINI, il quale, dopo aver sottolineato che l'articolo 1 del disegno di legge reca la disposizione di maggior rilievo della proposta governativa, ricorda che con la presentazione del disegno di legge n. 4185 la propria parte politica ha già da tempo avanzato una proposta complessiva di tassazione del reddito prodotto all'estero dalle società partecipate di aziende italiane, quasi integralmente ripresa dall'articolo 1 in commento. Si tratta di un indirizzo antielusivo ed antievasivo di notevole spessore, che parte dal presupposto fondamentale di sottoporre a tassazione anche quei redditi che attualmente vengono prodotti in territori e paesi a fiscalità privilegiata e normalmente definiti come «paradisi fiscali». Pur nella sostanziale analogia, il disegno di legge n. 4185 contiene alcune differenze che a suo giudizio meritano di essere approfondite ed illustrate.

Innanzitutto viene in evidenza la diversa disciplina della soglia minima di possesso azionario necessaria per rendere applicabile la normativa fiscale della CFC (Controlled foreign companies): mentre la proposta governativa fissa al 25 per cento tale soglia minima, il disegno di legge n. 4185 prevede un limite molto più rigoroso, il 10 per cento, mutuato dal modello francese, che consente di ridurre il rischio della frammenta-

zione azionaria tra società consorelle. In ambedue i disegni di legge, invece, il limite minimo della partecipazione medesima in valore assoluto è fissato in 15 miliardi. Per ciò che concerne, invece, i criteri per la determinazione del valore delle partecipazioni nazionali, mentre il collegato ordinamentale nulla dice in proposito, il disegno di legge proposto dalla propria parte politica contiene un esplicito riferimento all'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, recante il Testo Unico delle imposte sui redditi.

Ulteriore elemento di differenziazione è costituito dalla esplicita previsione, anch'essa assente nel testo governativo, della detraibilità delle imposte eventualmente assolte nello Stato estero, se comparabili con quelle italiane, in modo da evitare la doppia imposizione.

A giudizio del relatore Bonavita il processo di globalizzazione dei mercati imporrebbe alle imprese italiane di costituire imprese controllate in paesi a fiscalità privilegiata, ragion per cui l'intervento normativo dovrebbe tener conto di tali condizioni oggettive. Dal proprio punto di vista, prosegue l'oratore, tale preoccupazione non appare condivisibile. Per ciò che concerne, invece, la distinzione tra imprese soggette alla legislazione antielusiva, in quanto partecipate costituite esclusivamente al fine del risparmio di imposta, e quelle esenti dalla applicazione della disciplina in esame, in quanto esercenti attività effettivamente industriali o commerciali in Stati esteri, è opportuno, diversamente da quanto fa la proposta governativa, fissare criteri e parametri necessari per determinare la natura effettivamente industriale o commerciale di detta attività. Un ulteriore elemento che va specificato meglio rispetto all'articolo 1 del disegno di legge è rappresentato dalla definizione preventiva delle ipotesi di controllo diretto e indiretto, al verificarsi delle quali si applica la normativa antielusiva. Rispetto alle ipotesi di modifica già prospettate dal relatore in fase di illustrazione del provvedimento, egli condivide la proposta di definire con maggiore chiarezza i criteri per individuare i paesi ed i territori a fiscalità privilegiata; si dichiara, invece, perplesso rispetto alla proposta di agevolare fiscalmente la decisione di abbandonare le partecipate estere, poiché con essa si rischia di svuotare la cogenza della norma in esame.

Passando ad esaminare altri aspetti del disegno di legge, l'oratore sottolinea l'esigenza di conoscere gli orientamenti dei Comuni circa le disposizioni di razionalizzazione concernenti i buoni ordinari comunali. Egli esprime, invece, perplessità sulla norma recata dall'articolo 14 in materia di semplificazione delle procedure di controllo formale delle dichiarazioni: si tratta, in sostanza, di una forma di condono fiscale, tra l'altro oneroso per le casse dell'Erario, in quanto consente di assolvere alle obbligazioni tributarie, per somme iscritte a ruolo reso esecutivo entro il 31 dicembre 2000, con una sanzione ridotta della metà.

Da ultimo, l'articolo 17 interviene sulla verifica delle incompatibilità dei giudici tributari: a tal proposito egli preannuncia la presentazione di emendamenti volti a rendere più rigorosa tale disciplina.

In relazione alle proposte di modifica preannunciate dal relatore, egli si dichiara poi d'accordo ad intervenire attenuando sia il carico fiscale che

le incombenze amministrative previste per le società sportive dilettantistiche, ed a specificare meglio la portata della riforma dell'imposta sugli intrattenimenti e sulla musica dal vivo. Egli esprime poi particolare interesse per la prospettata modifica del regime fiscale dell'attività degli istituti di pubblica assistenza e beneficenza (IPAB), in vista di una equiparazione con il trattamento previsto per gli enti non profit.

Il senatore PASQUINI condivide l'impianto del provvedimento, che si qualifica quale intervento di aggiustamento e di messa a punto della legislazione tributaria, a compimento di un processo di riforma che appare ormai stabilizzato. In questa ottica, egli giudica positivamente le misure previste per rendere più facilmente applicabili le agevolazioni recate dalla legge n. 133 del 1999 sugli utili corrispondenti agli investimenti ed alla capitalizzazione delle imprese (cosiddetta «Legge Visco»). Il disegno di legge in esame affronta alcune delle problematiche emerse in sede applicativa – difficoltà che non avrebbero dovuto sorgere per applicare una normativa squisitamente anticiclica e dalla applicazione temporanea – ma rimangono ancora aperti dubbi interpretativi: egli ritiene opportuno emanare in tempi rapidissimi una circolare applicativa oppure, se tale ipotesi non dovesse essere considerata praticabile, modificare la legge n. 133. Il regime degli investimenti compiuti dalle imprese nate dopo il maggio 1999, l'acquisto e l'entrata in funzione dei beni strumentali, il regime dei contributi in conto capitale o degli ammortamenti, sono solo alcune delle questioni meritevoli di approfondimento.

Per ciò che concerne, invece, il regime fiscale delle attività delle associazioni sportive dilettantistiche, egli esprime innanzitutto il rammarico per il fatto di dover modificare una normativa di recente emanazione, ma le difficoltà emerse in sede applicativa non erano facilmente individuabili nel corso dell'esame della legge delega. Bisogna eliminare il paradosso di una normativa intransigente e vessatoria per le piccole associazioni sportive, mentre gli elevati emolumenti di alcune figure professionali – essendo qualificate come attività dilettantistiche – sono soggetti ad un'unica aliquota ridotta e non concorrono a formare il reddito complessivo dei soggetti percipienti.

Per quanto riguarda, inoltre, la disciplina della incompatibilità dei giudici tributari, anche in vista delle prossime elezioni del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria, egli chiede al Sottosegretario di chiarire l'orientamento del Governo, soprattutto in considerazione del fatto che l'accelerazione delle procedure per verificare l'incompatibilità si scontra con una disciplina ordinamentale non ancora stabilizzata.

L'oratore si dichiara d'accordo ad intervenire in merito al regime fiscale dell'attività degli istituti pubblici di assistenza e beneficenza, ma sottolinea l'esigenza di coordinamento con quanto sta per essere deciso dalla Camera dei deputati in materia. In merito all'articolo 1, inoltre, condivide la preoccupazione del relatore di tenere distinte le imprese che costituiscono partecipate all'estero per attività industriali e commerciali e quelle che adottano tali strategie al solo fine di ottenere un risparmio di imposta.

Da ultimo, chiede al Sottosegretario indicazioni sul lavoro compiuto per attuare la delega prevista dalla legge n. 133 del 1999, per la redazione di testi unici in materia tributaria.

A giudizio del senatore CASTELLANI, è condivisibile l'enfasi sulla portata dell'articolo 1 del disegno di legge, che introduce una legislazione antielusiva ampiamente condivisibile. In tale contesto, però, vanno sottolineate alcune preoccupazioni già espresse dal relatore, ed in particolare per ciò che concerne una norma agevolativa per quelle imprese che doversero modificare le proprie strategie finanziarie a motivo della introduzione della norma in esame. Occorre inoltre meglio precisare i meccanismi per qualificare il reddito imponibile delle società partecipate estere, così come appare necessario evitare effetti retroattivi della disciplina in commento.

In generale, egli condivide le altre disposizioni recate dall'articolato, che definiscono una serie di utili puntualizzazioni per razionalizzare e semplificare il prelievo tributario. Per quanto riguarda invece le proposte di ulteriori emendamenti aggiuntivi, dopo aver condiviso la proposta di modificare il regime fiscale delle attività delle società sportive dilettantistiche, egli chiede al Sottosegretario di chiarire le ragioni per le quali il Governo propone la istituzione dell'imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili, in sostituzione della imposta di cui alla legge 27 dicembre 1997, n. 449. Da ultimo, dopo aver sottolineato positivamente i risultati ottenuti nel contenimento della spesa pubblica e, in particolare, il raggiungimento del rapporto deficit-PIL in una percentuale inferiore alle stime fissate nel Documento di Programmazione economica e finanziaria, sottopone all'attenzione della Commissione la possibilità di introdurre modifiche volte ad anticipare all'anno di imposta 2000 la riduzione del prelievo fiscale sulle famiglie, ampiamente motivata con i brillanti risultati delle entrate per il 1999.

Dopo un breve intervento del sottosegretario D'AMICO, il Presidente GUERZONI, puntualizzando che la discussione generale sul disegno di legge proseguirà anche nelle sedute della settimana corrente, propone alla Commissione di fissare per le ore 18 di martedì 14 marzo il termine per la presentazione degli emendamenti.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,10.

ISTRUZIONE (7^a)

MARTEDÌ 7 MARZO 2000

405^a Seduta*Presidenza del Presidente*

OSSICINI

Intervengono i sottosegretari di Stato per la pubblica istruzione Gambale e Polidoro.

La seduta inizia alle ore 15,10.

PROCEDURE INFORMATIVE**Interrogazione**

Il sottosegretario GAMBALE risponde all'interrogazione n. 3-03489 dei senatori Biscardi e Bruno Ganeri, sui criteri e le modalità di valutazione dei capi di istituto. Egli rammenta come, tenuto conto dell'avanzata fase di svolgimento dell'anno scolastico, il Ministero e le organizzazioni sindacali di categoria, a conclusione di un incontro tenutosi pochi giorni fa, abbiano convenuto di considerare l'esito della valutazione dei capi d'istituto, da effettuare nel corso del corrente anno, come credito professionale da far valere nell'ambito del sistema di valutazione dei dirigenti scolastici. Quest'ultimo sarà definito nel primo contratto nazionale di lavoro della categoria, le cui trattative stanno per iniziare. Per gli effetti economici conseguenti alla valutazione, si farà ricorso alle attuali disponibilità finanziarie (pari a 15 miliardi), contestualmente alle ulteriori risorse che il Governo metterà a disposizione per il finanziamento della retribuzione accessoria ai dirigenti della scuola. Forme e modalità di attuazione più specifiche, in particolare per quanto concerne gli effetti connessi all'esito della valutazione, saranno definite entro breve tempo, attraverso il confronto che il Ministero intende avviare con le organizzazioni sindacali.

Il senatore BISCARDI, rilevato che la risposta del Sottosegretario riproduce il comunicato stampa divulgato dal Ministero dopo la riunione con le organizzazioni sindacali del 2 marzo scorso, osserva che la valuta-

zione deve fondarsi su criteri oggettivi. Aggiunge che, essendo stato spostato il termine per la presentazione, da parte dei presidi, della documentazione richiesta, occorre definire meglio la posizione dei dirigenti scolastici nella scuola in relazione – ad esempio – ai docenti. Pone quindi in rilievo l'accumularsi in materia di norme secondarie e circolari di grande complessità e sottolinea l'importanza del futuro contratto per i dirigenti scolastici, che dovrà rappresentare una vera e propria pietra miliare sulla strada della costruzione dell'autonomia scolastica. In conclusione, si dichiara molto parzialmente soddisfatto, poiché avrebbe preferito da parte del Governo una presa di posizione più esauriente.

Il PRESIDENTE dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Proposta di sopralluogo al laboratorio del Gran Sasso dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare

Il senatore ASCIUTTI riferisce che il 17 dicembre scorso il *Council* del CERN, il laboratorio europeo di fisica delle particelle di Ginevra, ha approvato un progetto di ricerca denominato CNGS, da sviluppare in collaborazione con l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) per la produzione di un fascio di neutrini che da Ginevra raggiungeranno il laboratorio dell'INFN sito nel Gran Sasso, ove saranno rilevati dopo un viaggio sotterraneo di 730 km.. L'investimento globale previsto è di circa 100 miliardi di lire nell'arco di un quinquennio, di cui metà a carico dell'INFN. L'annuncio dell'esperimento ha suscitato vivo interesse nella comunità scientifica; sembra opportuno quindi che la Commissione effettui un sopralluogo al laboratorio del Gran Sasso, che per le sue particolari caratteristiche costituisce, come è noto, una struttura unica al mondo.

Senza discussione, la Commissione approva.

IN SEDE REFERENTE

(662) SPECCHIA ed altri. – *Norme in materia di stato giuridico degli insegnanti della religione cattolica*

(703) MONTICONE e Pierluigi CASTELLANI. – *Norme in materia di stato giuridico degli insegnanti della religione cattolica*

(1376) FUMAGALLI CARULLI ed altri. – *Norme sullo stato giuridico e sul reclutamento dei docenti di religione cattolica*

(1411) *MINARDO ed altri. – Nuova disciplina sullo stato giuridico e sul reclutamento dei docenti di religione cattolica*

(2965) *COSTA. – Norme in materia di stato giuridico degli insegnanti di religione*

– e **petizione n. 447 ad essi attinente**

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il PRESIDENTE ricorda che è all'ordine del giorno, secondo quanto deciso dall'Ufficio di Presidenza della Commissione nella riunione di giovedì scorso, il seguito dell'esame congiunto in sede referente dei disegni di legge sullo stato giuridico dei docenti della religione cattolica. Tale esame era iniziato il 2 ottobre 1997; fra il marzo e il luglio del 1998 ha operato il Comitato ristretto, coordinato dal relatore dell'epoca, senatore Occhipinti, al termine dei cui lavori il relatore ha presentato, il 21 luglio, una proposta di testo unificato, che la Commissione ha adottato come testo base – in una stesura aggiornata – quasi un anno dopo, il 14 luglio 1999. Il termine per gli emendamenti riferiti a tale testo è scaduto il 22 settembre. Sia il testo unificato che gli emendamenti sono stati trasmessi alla 1^a e alla 5^a Commissione per i prescritti pareri; la 5^a Commissione, il 25 gennaio, ha chiesto al Governo la relazione tecnica, che il Governo era tenuto a presentare entro un mese.

Finora, comunque, i pareri richiesti non sono stati espressi. Tuttavia, essendo ampiamente decorsi i termini per la loro espressione, si può senz'altro procedere all'esame degli articoli del testo unificato e dei relativi emendamenti.

Il senatore BISCARDI, ricordato che le senatrici Pagano e Bruno Ganeri – particolarmente impegnate nel dibattito sui disegni di legge in esame – non possono partecipare alla seduta della Commissione perché impegnate a Napoli nella Conferenza delle donne parlamentari del Mediterraneo, e considerata altresì l'opportunità di una ulteriore riflessione, propone un breve rinvio.

Dopo che il PRESIDENTE ha rilevato come l'*iter* sia in corso da oltre due anni, il Sottosegretario GAMBALE ricorda che il Governo aveva segnalato l'opportunità di attendere la conclusione dell'*iter* alla Camera dei deputati del disegno di legge sulla parità scolastica, conclusosi nella settimana scorsa; ora si rimette alla deliberazione della Commissione, fermo restando che per parte sua non vi è alcun intendimento dilatorio e che è pronto a procedere all'esame del testo unificato.

Il PRESIDENTE precisa che, ove la Commissione approvasse la proposta di un rinvio, questo non potrebbe spingersi oltre la seduta già convocata giovedì prossimo.

Il senatore ASCIUTTI rileva che gli emendamenti delle senatrici Pagano e Bruno Ganeri sono sottoscritti anche dal senatore Biscardi, quindi non vi è pericolo di una loro decadenza; se però la maggioranza vuole un

rinvio *sine die*, deve assumersene chiaramente la responsabilità. Chiede quindi – a nome anche dei senatori Minardo e Tomassini, che sostituiscono rispettivamente i senatori Corsi Zeffirelli e Toniolli – che la proposta di rinvio sia posta in votazione per appello nominale.

Il senatore RESCAGLIO, ricordato che l'esame è in corso ormai da lunghissimo tempo, fa presente che, peraltro, anche in altre Commissioni alcune senatrici – talvolta dell'opposizione – hanno chiesto il rinvio degli argomenti all'ordine del giorno per poter partecipare alla Conferenza di Napoli. Voterà quindi a favore del rinvio di due giorni, facendo tuttavia presente che per i senatori del Gruppo Partito Popolare Italiano la seduta di giovedì rappresenta un termine non valicabile.

Il senatore MASULLO dà atto che in questo momento l'opposizione potrebbe rappresentare la maggioranza dei presenti; auspica peraltro che si possa concordare sul breve rinvio proposto senza necessità di votazione, dal momento che sembra ragionevole proseguire nel dibattito con la partecipazione di chi finora vi ha partecipato attivamente.

Il senatore NAVA si rivolge ai colleghi dell'opposizione invitandoli ad aderire all'ipotesi del breve rinvio, stante l'assenza di due autorevoli colleghe e alla luce dell'impegno assunto dal Presidente di riprendere comunque l'esame nella seduta di giovedì.

Il senatore ASCIUTTI, nel manifestare stima e simpatia per le colleghe assenti, ritiene tuttavia che la loro impossibilità di partecipare alla seduta non debba essere ostativa al proseguimento dell'esame e insiste per la votazione.

Il PRESIDENTE indice quindi la votazione per appello nominale sulla proposta di rinviare il seguito dell'esame congiunto alla seduta di giovedì.

Rispondono sì i senatori: BERGONZI, BISCARDI, RESCAGLIO (in sostituzione del senatore Bo), DONISE, MASULLO, NAVA e PAPPALARDO; rispondono no i senatori: ASCIUTTI, BRIGNONE, MINARDO (in sostituzione del senatore Corsi Zeffirelli), PACE e TOMASSINI (in sostituzione del senatore Toniolli).

La proposta risulta approvata.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale concernente il funzionamento del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario (n. 630)

Schema di decreto ministeriale concernente la nomina dei membri del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario (n. 631)

(Pareri al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 19 ottobre 1999, n. 370. Rinvio del seguito dell'esame congiunto. Richiesta di proroga dei termini per l'espressione dei pareri)

Il PRESIDENTE avverte che non è possibile riprendere l'esame congiunto dei due schemi di decreto all'ordine del giorno, per l'impossibilità del relatore Monticone di partecipare alla seduta. Stante l'imminente scadenza dei termini per l'espressione dei pareri, propone che la Commissione ne richieda la proroga, ai sensi dell'articolo 139-*bis*, comma 2, del Regolamento.

Senza discussione la Commissione approva.

La seduta termina alle ore 15,45.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

MARTEDÌ 7 MARZO 2000

330^a Seduta*Presidenza del Presidente*
SCIVOLETTO

Intervengono i sottosegretari di Stato per le politiche agricole e forestali, Borroni e Di Nardo.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(4457) Conversione in legge del decreto-legge 4 febbraio 2000, n. 8, recante disposizioni urgenti per la ripartizione dell'aumento comunitario del quantitativo globale di latte e per la regolazione provvisoria del settore lattiero-caseario

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 2 marzo scorso.

Il presidente SCIVOLETTO, dopo aver verificato la presenza del numero legale, pone ai voti l'ordine del giorno 0/4457/1/9, che risulta respinto.

Si passa all'espressione del parere da parte del rappresentante del Governo sugli emendamenti (pubblicati in allegato al resoconto della seduta del 29 febbraio, unitamente all'ordine del giorno 0/4457/1/9).

Il sottosegretario BORRONI esprime parere contrario sugli emendamenti 1.1, 1.2, 1.100 e 1.101. Sugli emendamenti 1.3 e 1.4, invece, si rimette alla Commissione.

L'emendamento 1.4, peraltro, viene ritirato dai presentatori, i quali aggiungono la propria firma all'emendamento 1.3.

Il sottosegretario BORRONI, successivamente, esprime parere contrario sull'emendamento 1.5, mentre è favorevole all'emendamento 1.6 (al quale aggiunge la propria firma il presidente SCIVOLETTO).

Il sottosegretario BORRONI esprime poi parere contrario sugli emendamenti 1.7, 1.8, 1.9 e 1.10, mentre è favorevole agli emendamenti 1.11 e 1.12. Successivamente, esprime parere contrario sull'emendamento 1.13.

Il relatore PIATTI, con riferimento agli emendamenti di identico contenuto 1.14 e 1.15, suggerisce una riformulazione volta ad aggiungere le parole «anche non titolari di quota». I presentatori degli emendamenti in questione accettano la riformulazione proposta dal relatore, sulla quale si esprime favorevolmente anche il sottosegretario BORRONI.

Il sottosegretario BORRONI esprime poi parere contrario sugli emendamenti 1.16 e 1.17, mentre l'emendamento 1.18 viene ritirato dal senatore PREDA.

Il sottosegretario Borroni esprime poi parere contrario sugli emendamenti 1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23 e 1.24, mentre è favorevole all'emendamento 1.25.

Il senatore BEDIN ritira quindi gli emendamenti 1.26 e 1.27.

Il sottosegretario BORRONI esprime quindi parere contrario sull'emendamento 1.28, mentre, per quanto concerne gli emendamenti 1.29, 1.30 e 1.31 (di identico contenuto) osserva che a suo giudizio essi dovrebbero essere riformulati in modo da sostituire solo il primo periodo del comma 2 e non invece l'intero comma. I presentatori degli emendamenti in questione, peraltro, mantengono l'originaria formulazione dell'emendamento senza accogliere il suggerimento del rappresentante del Governo.

Il sottosegretario BORRONI si pronuncia poi in senso contrario sugli emendamenti 1.32, 1.28-*bis*, 1.28-*ter*, 1.28-*quater*, 1.33, 1.34, 1.35, 1.36, 1.37, 1.38, 1.39 e 1.40.

Il senatore BIANCO ritira quindi l'emendamento 1.41 perché soddisfatto dalla formulazione del successivo emendamento 1.49.

Il sottosegretario BORRONI esprime poi parere contrario sugli emendamenti 1.43, 1.44 e 1.42, mentre è favorevole all'emendamento 1.45 nel nuovo testo con il quale si inserisce la parola «sottoscritta» dopo le parole «la copia della comunicazione».

Il sottosegretario Borroni esprime poi parere favorevole anche sugli emendamenti 1.46 e 1.47 (quest'ultimo riformulato in un ulteriore nuovo testo dal quale vengono soppresse le parole finali «per i periodi»). Esprime poi parere contrario sugli emendamenti 1.48 e 1.48-*bis*, favorevole sugli emendamenti 1.49 e 1.50 e ancora contrario sugli emendamenti

1.51 e 1.52. Dopo essersi pronunciato favorevolmente sull'emendamento 1.53, esprime contrarietà agli emendamenti 1.54, 1.55, 1.56, 1.57 e 1.58. Il sottosegretario Borroni avverte poi di essere favorevole all'emendamento 1.59 e anche agli emendamenti 1.60 e 1.61 (di identico contenuto) a condizione che vengano aggiunte le parole: «ovvero la natura non fittizia della stessa». Tale riformulazione viene accolta dai presentatori dei due emendamenti in questione.

Il rappresentante del Governo esprime poi parere favorevole sugli emendamenti 1.63 e 1.62, riformulato in un nuovo testo nel quale viene inserita la parola «materiale» dopo le parole «Gli acquirenti, in luogo della». Esprime parere contrario invece sugli emendamenti 1.64, 1.65, 1.66 e 1.67, in quanto la normativa da quest'ultimo recata appare superflua.

Il senatore BEDIN, preso atto della dichiarazione del sottosegretario Borroni, ritira l'emendamento 1.67.

Il sottosegretario BORRONI esprime poi parere contrario sugli emendamenti 1.68, 1.68-*bis*, 1.69, 1.70 e 1.71, mentre è favorevole agli emendamenti 1.75 e 1.75-*bis*. Si pronuncia poi in senso contrario sugli emendamenti 1.72, 1.73 e 1.74, favorevole sull'emendamento 1.76 e ancora contrario sugli emendamenti 1.77, 1.78, 1.79, 1.80 e 1.81. Quest'ultimo emendamento, peraltro, viene ritirato dal presidente SCIVOLETTO, che chiede però al rappresentante del Governo di approfondire la questione in sede di esame in Assemblea.

Il sottosegretario BORRONI si pronuncia favorevolmente sull'emendamento 1.82 (nuovo testo) a condizione che si faccia riferimento anche al periodo 1997-1998. Il suggerimento in questione viene accolto dai presentatori.

Il senatore MINARDO ritira quindi l'emendamento 1.83 riservandosi di presentare un ordine del giorno in Assemblea.

Il sottosegretario BORRONI dichiara poi di essere contrario agli emendamenti 1.84, 1.85, 1.90, 1.86, 1.87, 1.88, 1.89, 1.91 (che viene ritirato dal senatore MINARDO con riserva di presentazione di un ordine del giorno in Assemblea), 1.92, 1.93 (al quale aggiunge la firma il senatore MINARDO), 1.94 e 1.95.

Il sottosegretario Borroni esprime invece parere favorevole sull'emendamento 1.96 (nuovo testo).

Il senatore PREDA ritira l'emendamento 1.97.

Il sottosegretario BORRONI si rimette alla commissione sull'emendamento 1.98, al quale il senatore BEDIN introduce peraltro una correzione della data sostituendo le parole «trenta marzo» con le parole «trentuno marzo». Lo stesso senatore BEDIN ritira poi l'emendamento 1.99.

Si passa alle votazioni.

Posti separatamente ai voti sono respinti gli emendamenti 1.1, 1.2, 1.100 e 1.101.

L'emendamento 1.3 viene posto ai voti ed approvato.

Dopo che è stato respinto l'emendamento 1.5, viene approvato l'emendamento 1.6. L'emendamento 1.7 è respinto, mentre gli emendamenti 1.8 e 1.9 sono dichiarati decaduti per assenza dei presentatori.

Dopo che è stato respinto l'emendamento 1.10, vengono posti congiuntamente ai voti ed approvati gli emendamenti 1.11 e 1.12. L'emendamento 1.13 viene dichiarato decaduto per assenza dei presentatori, mentre gli emendamenti 1.14 e 1.15, posti congiuntamente ai voti, sono approvati nel testo riformulato.

Sono poi respinti gli emendamenti 1.16, 1.17, 1.19 e 1.20, mentre l'emendamento 1.21 viene dichiarato decaduto per assenza dei presentatori. Sono altresì respinti gli emendamenti 1.22, 1.23 e 1.24, mentre l'emendamento 1.25 risulta approvato.

Successivamente, viene respinto l'emendamento 1.28, mentre, posti congiuntamente ai voti, vengono approvati gli emendamenti 1.29, 1.30 e 1.31. Il sottosegretario BORRONI, peraltro, in relazione ad essi, si riserva di valutare l'opportunità di una riformulazione in Assemblea.

Viene poi respinto l'emendamento 1.32, mentre risultano preclusi dalla precedente approvazione degli emendamenti 1.29, 1.30 e 1.31 tutti i seguenti emendamenti: 1.28-*bis*, 1.28-*ter*, 1.28-*quater*, 1.33, 1.34, 1.35, 1.36, 1.37, 1.38 e 1.40, mentre l'emendamento 1.39 viene dichiarato decaduto per assenza dei presentatori. Per le stesse ragioni viene dichiarato decaduto anche l'emendamento 1.43.

Successivamente risultano respinti gli emendamenti 1.44 e 1.42, mentre viene approvato l'emendamento 1.45 e resta conseguentemente precluso l'emendamento 1.46.

Posto ai voti, viene poi accolto nel nuovo testo l'emendamento 1.47, mentre sono dichiarati decaduti per assenza dei presentatori gli emendamenti 1.48 e 1.48-*bis*.

Vengono quindi approvati gli emendamenti 1.49 e 1.50, mentre risultano respinti l'1.51 e 1.52.

Dopo che è stato accolto l'emendamento 1.53, viene dichiarato decaduto per assenza dei presentatori l'1.54, mentre sono respinti gli emenda-

menti 1.55, 1.56, 1.57 e 1.58. Dopo che è stato approvato l'emendamento 1.59, posti congiuntamente ai voti sono approvati nella nuova formulazione anche gli emendamenti 1.60 e 1.61. Successivamente sono altresì approvati gli emendamenti 1.63 e 1.62 (nuovo testo).

Posti congiuntamente ai voti sono respinti gli emendamenti 1.64 e 1.65. Dopo che è stato respinto anche l'emendamento 1.66, vengono dichiarati decaduti per assenza dei presentatori gli emendamenti 1.68, 1.68-bis, 1.69 e 1.70, mentre l'1.71 risulta respinto.

Posti congiuntamente ai voti sono poi approvati gli emendamenti 1.75 e 1.75-bis.

Successivamente, sono dichiarati decaduti per assenza dei presentatori gli emendamenti 1.72, 1.73 e 1.74, mentre l'emendamento 1.76 risulta approvato.

Dopo che è stato dichiarato decaduto l'emendamento 1.77, il senatore BEDIN fa proprio e ritira l'emendamento 1.78. Anche l'emendamento 1.79 viene dichiarato decaduto, mentre l'1.80 è respinto.

Viene poi approvato l'emendamento 1.82 (nuovo testo) mentre gli emendamenti 1.84 e 1.85, posti congiuntamente ai voti, risultano respinti.

Dopo che è stato dichiarato decaduto per assenza dei presentatori l'emendamento 1.90, con successive votazioni sono respinti gli emendamenti 1.86, 1.87, 1.88 e 1.89. I rispettivi presentatori ritirano quindi gli emendamenti 1.92, 1.93, 1.94 e 1.95.

Posto ai voti, viene approvato l'emendamento 1.96 (nuovo testo). Viene infine accolto anche l'emendamento 1.98 come in precedenza riformulato.

La Commissione, infine, dà mandato al relatore di effettuare, se necessario, un coordinamento formale e di riferire in Assemblea in termini favorevoli alla conversione in legge del decreto in esame, con le modifiche da essa accolte, autorizzandolo nel contempo a chiedere di poter riferire oralmente.

ANTICIPAZIONE DELL'ORARIO DI INIZIO DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che l'orario di inizio della seduta di domani, mercoledì 8 marzo, è anticipato alle ore 14,45.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,40.

INDUSTRIA (10^a)

MARTEDÌ 7 MARZO 2000

294^a Seduta*Presidenza del Presidente***CAPONI**

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Fulvio Vento, presidente della CISPEL, accompagnato dalla dottoressa Patrizia Bracci, il dottor Andrea Lolli presidente della FEDERGA-SACQUA, accompagnato dai dottori Franco Perasso, Nerio Negrini, Fabio Santini, Patrizia Olivieri, Pietro Musolesi, Michele Campanale, Giancarlo Giachetti e Domenico Pilolli. Il signor Davide Usberti, presidente della GASIT, accompagnato dall'ingegner Marco Branda e dal dottor Giandomenico Fabiani (Presidente ITALCOGIM) e dall'ingegner Iannuzzelli (Presidente della Camuzzi Spa). Il signor Renato Matteucci e il dottor Alessandro Notargiovanni responsabili di settore della CGIL, il dottor Eros Pizzi della CISL, i dottori Alfredo Belli, Romano Bellissima e Pino Briano della UIL, il dottor Remo Cioce, direttore centrale della UGL e il dottor Giovanni De Rosa, segretario generale vicario della CISAL, accompagnato dal dottor Domenico Ruisi.

La seduta inizia alle ore 15,15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente CAPONI avverte che è stata presentata richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo per lo svolgimento della procedura informativa in titolo. Comunica, altresì, che il Presidente del Senato, in previsione di tale richiesta, aveva preannunciato il suo assenso.

La Commissione accoglie la proposta e conseguentemente viene adottata tale forma di pubblicità, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, per il successivo svolgimento dei lavori.

*PROCEDURE INFORMATIVE***Indagine conoscitiva sul riassetto del mercato del gas: audizione dei rappresentanti della CISPEL-Federgasacqua, Gasit, CGIL, CISL, UIL, UGL e CISAL**

Il presidente CAPONI, dopo aver ringraziato i rappresentanti della CISPEL e della FEDERGASACQUA per la loro partecipazione, invita il dottor Vento ed il dottor Lolli a formulare le loro valutazioni sullo schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva n. 98/30 relativa alla liberalizzazione del mercato del gas.

Il dottor VENTO esprime una valutazione positiva sullo schema di decreto legislativo testé citato. La Cispel considera essenziale, per giungere ad una effettiva liberalizzazione del mercato, procedere verso una incentivazione dell'aggregazione e fusione dei soggetti operanti nella distribuzione al fine di superare l'attuale eccessiva polverizzazione. Ciò deve avvenire senza penalizzare le aziende degli enti locali, per le quali devono valere garanzie analoghe a quelle che, su scala diversa, si intendono fornire ai grandi soggetti produttori.

È fondamentale, inoltre, che il processo di liberalizzazione sia accompagnato e guidato da un concreto progetto di politica industriale.

Il dottor LOLLI, dopo essersi riservato di inviare un documento scritto, in corso di elaborazione con il concorso dei rappresentanti delle organizzazioni locali intervenuti alla seduta, dichiara di concordare con il giudizio sostanzialmente positivo sullo schema di decreto legislativo già formulato dal presidente della Cispel.

A suo avviso, per un efficace funzionamento del mercato interno del gas è indispensabile definire le regole chiare del suo assetto, al fine di porre tutti i soggetti competitori nelle stesse condizioni di partenza. È altresì necessario che gli organismi che saranno preposti alla valutazione dei progetti siano in grado di compiere un esame complessivo degli stessi, non limitandosi al pur essenziale vaglio e confronto delle tariffe. Analoghe capacità valutative si richiedono per il funzionamento della struttura dei controlli.

Precisa, inoltre, che la dimensione delle imprese deve essere considerata alla stregua del contesto operativo, anche se è indubbio che, in linea generale, si deve procedere verso un rafforzamento e una aggregazione degli attuali soggetti. L'azione di liberalizzazione deve essere attuata, peraltro, con criteri di omogeneità ai diversi livelli di intervento: essa deve riguardare, quindi, l'intera filiera della produzione e della distribuzione.

Il processo di riorganizzazione industriale, infine, deve essere attuato in modo graduale, per tener conto dei tempi necessari per le ristrutturazioni e razionalizzazioni che derivano dall'attuazione del decreto legislativo. Quanto alla cosiddetta clausola sociale, ritiene che il contratto unico di settore costituisca un elemento importante di parificazione delle condizioni di partenza, ferma restando la possibilità per le aziende di dar luogo

a politiche retributive diversificate. Sottolinea che un problema di individuazione dei corrispettivi per oneri generali afferenti alla trasformazione del gas si pone non solo per le attività di produzione, ma anche per quelle di distribuzione.

Il senatore DE CAROLIS chiede una valutazione dei rappresentanti della Cispel e della Federgasacqua sul mantenimento della proprietà da parte della Snam della rete di distribuzione.

Il senatore Athos DE LUCA ritiene opportuno che sia formulata anche una valutazione in ordine ai risultati che prevedibilmente potranno essere raggiunti sulla qualità del servizio di erogazione.

Il senatore CARPI osserva che la questione deve essere affrontata anche in relazione alle particolari esigenze di sicurezza che derivano dal tipo di approvvigionamento, sempre più dipendente dalla produzione di gas di paesi esteri.

Il senatore SELLA di MONTELUCE chiede un approfondimento sui criteri di qualità che dovrebbero essere considerati da parte degli organi di valutazione e di controllo, sulle caratteristiche di tali organi e sulle possibili misure da assumere nei confronti della formazione di eventuali accordi di cartello internazionali.

Il senatore TRAVAGLIA chiede chiarimenti sulla proposta di definizione di un contratto unico per gli addetti del settore, in rapporto alla segmentazione delle diverse attività della filiera.

Il dottor VENTO osserva che sarà, in ogni caso, essenziale stabilire uno stretto rapporto tra qualità del servizio e tariffa offerta, dato che in una situazione di mercato liberalizzato occorrerà rafforzare i controlli sulle caratteristiche qualitative dei servizi. Per garantire condizioni di parità è, inoltre, indispensabile che i criteri di indennizzo siano equi.

Il dottor LOLLI precisa di non essere contrario alla separazione tra gestione della rete e gestione delle utenze a condizione che ciò non penalizzi i diversi soggetti, ad esempio attraverso indennizzi non equilibrati. A suo avviso, i criteri di valutazione devono riguardare la qualità dei servizi, la sicurezza e le prospettive di investimento. Per questo, è indispensabile che gli organi di valutazione abbiano capacità pluridisciplinare e che anche i controlli siano svolti secondo tale logica complessiva.

Ribadisce che il contratto unico deve costituire un elemento importante di riferimento per le aziende, che potranno comunque realizzare integrazioni e diversificazioni.

Il presidente CAPONI, dopo aver congedato i rappresentanti della Cispel e della Federgasacqua, invita i rappresentanti della Gasit a formulare le loro valutazioni.

Il signor USBERTI precisa che la posizione delle aziende di distribuzione private non è in contrapposizione con quella delle aziende municipalizzate, con le quali è in atto un lavoro di convergenza finalizzato a definire linea guida comuni per il processo di liberalizzazione.

Esprime, quindi, un giudizio generale positivo sul contenuto dello schema di decreto legislativo. A suo avviso, è essenziale favorire l'attività di una pluralità di operatori, garantendo le condizioni di base per una effettiva competitività. Ritiene, in tal senso, opportuno prevedere oneri di ristrutturazione anche per la distribuzione, in conseguenza della messa sul mercato degli affidamenti: è indubbio infatti che rilevanti oneri di sistema si realizzino anche nel cosiddetto *downstream*. Diversamente da quanto è avvenuto per altri settori, è ipotizzabile tuttavia che tali oneri non ricadano sul sistema tariffario.

Le aziende private richiedono, in particolare, che i metodi di valutazione del patrimonio non siano penalizzati dagli ammortamenti, che non possono in ogni caso costituire un elemento negativo per le aziende che li hanno realizzati. Occorre, inoltre, considerare approfonditamente il rapporto esistente tra le norme proposte con lo schema di decreto legislativo ed il contenuto del disegno di legge di riforma dei servizi pubblici locali all'esame del Senato: si tratta di coordinare le disposizioni di carattere prevalentemente amministrativo di quest'ultimo con la logica industriale e di mercato del provvedimento attuativo della normativa europea.

Ritiene infine che, in una situazione di sostanziale parità di condizioni, sia opportuno procedere anche nella direzione del contratto unico per i dipendenti del settore.

L'ingegner IANNUZZELLI si sofferma sulla esperienza della Camuzzi Spa, principale azienda privata di distribuzione del gas, specie con riferimento al ruolo esercitato dalle imprese private nella diffusione capillare del servizio, per evidenziare come sia essenziale introdurre misure di garanzia per una effettiva parità delle condizioni di esercizio, tenendo conto soprattutto della durata delle concessioni.

L'ingegner FABIANI, nel condividere tali esigenze, sottolinea il rilievo che può assumere la questione della valutazione patrimoniale: in mancanza di criteri equi, infatti, possono determinarsi effetti negativi tali da alterare in modo sostanziale la auspicata parità di condizioni nelle future gare.

Il senatore SELLA di MONTELUCE ritiene che nella definizione dei criteri per le valutazioni patrimoniali occorrerà tener conto in modo adeguato degli effetti fiscali delle eventuali plusvalenze.

Il senatore Athos DE LUCA chiede ai rappresentanti della Gasit una previsione sugli effetti del decreto legislativo in ordine alla qualità del servizio reso a favore dei consumatori.

Il senatore PONTONE concorda con le osservazioni formulate dal Presidente della Gasit e chiede chiarimenti sui rilievi concernenti il disegno di legge di riforma dei servizi pubblici locali.

Il signor USBERTI, nel riservarsi di inviare alla Commissione un documento scritto per un maggiore approfondimento di talune questioni, condivide l'esigenza di tener conto anche delle conseguenze fiscali della equa valutazione dei beni patrimoniali. Quanto alla qualità del servizio, osserva che dal riassetto del settore deriveranno maggiori possibilità di scelta per i consumatori non diversamente da quanto si è realizzato, ad esempio, per la telefonia mobile. Tale risultato positivo potrà però non essere omogeneo in tutto il territorio nazionale. Ribadisce, infine, l'opportunità di considerare gli effetti del disegno di legge sui servizi pubblici locali in rapporto alle previsioni dello schema di decreto legislativo di liberalizzazione del mercato del gas.

Il presidente CAPONI congeda i rappresentanti della Gasit e invita i rappresentanti delle organizzazioni sindacali ad esprimere le loro valutazioni.

Il signor MATTEUCCI consegna un documento scritto predisposto congiuntamente da CGIL, CISL, UIL e dalle rispettive organizzazioni di categoria. Precisa che in esso si evidenzia la necessità, ove si confermasse la scelta per la separazione societaria, di garantire il mantenimento del totale controllo all'interno dei gruppi di appartenenza, al fine di tutelare il patrimonio di competenze e di capacità strategiche delle imprese italiane. Occorre, inoltre, rafforzare le clausole di reciprocità e salvaguardare in ogni caso i contratti *take or pay* in essere al momento dell'approvazione della direttiva europea, verificando la capacità dei nuovi soggetti di stipulare contratti vantaggiosi per il sistema paese. Anche l'attività di distribuzione deve essere improntata alla qualità, sicurezza e continuità del servizio e puntare ad una sostanziale copertura dell'intero territorio, compresa la Sardegna.

Il signor CIOCE condivide l'impostazione complessiva del documento presentato dalle altre organizzazioni sindacali, sottolineando l'esigenza di tener conto delle situazioni di maggiore disagio. Occorrerebbe, pertanto, individuare gli strumenti più adeguati per definire un sistema di tariffazione differenziato.

Il dottor DE ROSA consegna alla Commissione un documento predisposto dalla CISAL. Osserva che in esso si esprime una valutazione positiva sul processo di liberalizzazione e si afferma che lo schema di decreto

legislativo procede nella giusta direzione di superare la attuale situazione monopolistica.

Al fine di garantire un più agevole sviluppo del mercato è necessario potenziare le infrastrutture di trasporto del gas e confermare la separazione tra gestione dell'approvvigionamento primario, del trasporto nella rete nazionale e dei servizi di distribuzione. La riforma non deve determinare effetti penalizzanti per i consumatori e deve garantire benefici sia per le imprese che per i consumatori individuali. Per questo è necessario affermare l'universalità del servizio e la tariffa unica (o quanto meno massima) per tipologia di utenza, con particolare riferimento agli usi domestici e al riscaldamento. Fondamentale è anche assicurare la contrattazione unica del settore.

Il senatore CARPI osserva che le tariffe sono attualmente molto differenziate e che la situazione di partenza è, pertanto, diversa rispetto a quella che si registrava nel mercato elettrico. Ricordate le posizioni assunte in proposito dall'Autorità per l'energia elettrica e per il gas, ritiene che sia essenziale evitare ogni confusione di ruolo istituzionale.

Il senatore Athos DE LUCA chiede l'opinione dei rappresentanti sindacali in relazione agli effetti della riforma su qualità e sicurezza del servizio, prospettive di innovazione tecnologica e scenari occupazionali.

Il signor BELLI ritiene che gli auspici benefici derivanti dal riassetto del settore dovranno essere redistribuiti proporzionalmente tra tutti i soggetti interessati e che occorre individuare gli strumenti idonei a perseguire tale risultato.

Il dottor PIZZI considera essenziale la definizione di regole certe per i competitori, al fine di determinare una effettiva parità di condizioni.

Il dottor NOTARGIOVANNI è dell'avviso che effetti occupazionali considerevoli potranno essere raggiunti attraverso una incentivazione della metanizzazione del Mezzogiorno, da collegare agli investimenti da realizzare anche nel settore dell'energia elettrica.

Il signor CIOCE condivide l'esigenza di produrre uno straordinario sforzo per la metanizzazione dell'intero territorio nazionale.

Il dottor DE ROSA sottolinea la positività della sostanziale convergenza che si è determinata tra operatori pubblici e privati della distribuzione. Esprime la propria preoccupazione per la ricaduta occupazionale derivante dalla riorganizzazione delle aziende.

Il presidente CAPONI ringrazia gli intervenuti per la loro partecipazione ai lavori della Commissione e li congeda.

Il seguito dell'indagine conoscitiva viene infine rinviato.

La seduta termina alle ore 17,10.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

MARTEDÌ 7 MARZO 2000

432^a Seduta*Presidenza del Presidente*

SMURAGLIA

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Caron.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(4491) Conversione in legge del decreto-legge 22 febbraio 2000, n. 31, recante differimento dell'efficacia di disposizioni del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345, in materia di protezione dei giovani sul lavoro

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo sospeso nella seduta di giovedì 2 marzo.

Il PRESIDENTE, ricordato che nella seduta del 2 marzo 2000, il senatore Duva ha svolto la relazione introduttiva, dichiara aperta la discussione generale.

Interviene il senatore ZANOLETTI osservando che l'attuazione del decreto legislativo n. 345 ha prodotto disagi e proteste che hanno coinvolto tutti i destinatari del provvedimento: a quanto gli risulta, ad esempio, nella provincia di Cuneo, numerose assemblee di imprenditori, e soprattutto di artigiani, hanno denunciato gli inconvenienti prodotti da tale normativa sull'andamento delle attività aziendali e sull'occupazione. Introducendo l'esame del disegno di legge di conversione del decreto legge n. 31, il relatore ha posto in evidenza in modo esauriente i problemi ai quali si è inteso porre rimedio attraverso il ricorso alla decretazione di ur-

genza: va preso atto quindi con soddisfazione che il Governo ha cercato di rimediare ai guasti da lui stesso provocati e per tale motivo il senatore Zanoletti annuncia il voto favorevole della sua parte politica alla conversione in legge del decreto legge in titolo. È necessario però che l'Esecutivo rifletta autocriticamente su due questioni: la prima, di carattere essenzialmente metodologico, riguarda la deplorevole abitudine a non valutare con attenzione le critiche e le osservazioni che vengono rivolte ai testi dal Governo stesso proposti, soprattutto quando tali rilievi critici sono contenuti nei pareri parlamentari su atti di esercizio delle deleghe legislative o su schemi di regolamento. Nel merito, occorre poi riflettere criticamente su un orientamento, più volte riproposto, in base al quale il Governo italiano, in sede di attuazione della normativa comunitaria, tende a predisporre norme più severe di quanto viene richiesto dall'Unione europea. In altri termini, si privilegia il rigore formale delle singole disposizioni senza guardare con analoga attenzione alla loro concreta applicabilità, mentre invece l'esperienza dimostra che è necessario capovolgere questa impostazione per dare vita a normative rigorose, ma prive di eccessi, ed idonee a diffondere una cultura della legalità e della prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro.

Il PRESIDENTE, nel rinviare ad altra seduta il seguito della discussione generale, propone di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti a giovedì 9 marzo 2000, alle ore 17.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(4470) Modifiche alla legge 17 maggio 1999, n. 144, concernente gli incentivi all'occupazione e gli ammortizzatori sociali

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo sospeso nella seduta del 2 marzo 2000.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta del 2 marzo il senatore Pellella ha svolto la relazione introduttiva e dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore Michele DE LUCA, dopo aver espresso apprezzamento per l'analitica esposizione del provvedimento in titolo svolta dal relatore, dichiara di condividere nella sostanza la scelta del Governo di adottare un provvedimento legislativo inteso a modificare alcune parti della legge n. 144 del 1999 e anche a colmare le lacune del decreto legislativo recante modifiche di taluni aspetti della disciplina dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, definitivamente approvato dal Consiglio dei Ministri nei giorni scorsi e tuttora in attesa di pubblicazione.

Nell'ambito di tale provvedimento, che costituiva l'esercizio della delega contenuta all'articolo 55 della citata legge n. 144, erano sorti problemi, di carattere non soltanto finanziario, circa il superamento del divieto di cumulo tra il trattamento di reversibilità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e la rendita per i superstiti erogata dall'INAIL, spettante in caso di decesso del lavoratore conseguente ad infortunio o a malattia professionale; conseguentemente, il principio di delega esplicitato alla lettera p) del comma 1 del predetto articolo 55 non ha trovato attuazione nello schema di decreto legislativo richiamato. La soluzione a tale problema prospettata al comma 3 dell'articolo unico che costituisce il disegno di legge all'esame, anche se parziale, appare equa ed apprezzabile, così come è apprezzabile la scelta operata con il comma 2 di procedere ad una rivalutazione dei trattamenti di disoccupazione e di prevedere un prolungamento del periodo della prestazione da sei a nove mesi per i soggetti ultracinquantenni. A tale proposito, è auspicabile che in futuro il beneficio costituito dal prolungamento del periodo nel quale viene corrisposta l'indennità di disoccupazione venga esteso a tutti gli altri soggetti che costituiscono le fasce più deboli del mercato del lavoro.

Nell'ambito di una riflessione su misure di carattere previdenziale si colloca opportunamente anche un riferimento alla delega, contenuta all'articolo 57 della legge n. 144 del 1999, riguardante il riordino degli enti pubblici di previdenza e di assistenza. Su tale questione, il senatore Michele De Luca ricorda di avere profuso un particolare impegno, nella qualità di Presidente della Commissione parlamentare di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, insieme a tutti i componenti di detta Commissione: si tratta, infatti, di procedere ad un processo di razionalizzazione analogo a quello a cui ha dato vita, per altri enti pubblici, la legge n. 59 del 1997, e finalizzato a perseguire gli stessi obiettivi, di contenimento dei costi e di aumento della efficacia e dell'efficienza dell'azione amministrativa. Purtroppo, il riordino degli enti previdenziali sembra essere caduto in una sorta di oblio, né sembra che vi siano segnali di una ripresa di attenzione da parte del Governo, poiché lo stesso Ministro del lavoro e della previdenza sociale, nel corso dell'audizione recentemente svoltasi presso la Commissione, ha parlato di un rallentamento del processo concertativo, dato dal quale non è improprio desumere un ritardo nell'esercizio della delega.

Dopo aver ricordato che la riforma degli enti previdenziali costituisce il presupposto di altre riforme che costituiscono oggetto della legge n. 144 del 1999, il senatore Michele De Luca annuncia la presentazione di un ordine del giorno volto ad impegnare il Governo ad esercitare nei tempi previsti la delega contenuta nell'articolo 57 della predetta legge n. 144; in via subordinata, si riserva di presentare un emendamento inteso a portare da 12 a 18 mesi il termine per l'esercizio della delega medesima. Si tratta infatti, a suo avviso, di richiamare l'attenzione dell'Esecutivo sulla possibilità di esercitare per tempo una delega che, lungi dal comportare oneri a carico della finanza pubblica, consentirebbe di realizzare significativi ri-

sparmi e sulla quale si era registrato, in sede di dibattito parlamentare, un ampio consenso delle forze politiche, mentre, in senso contrario a tale riassetto, si sono fino ad oggi schierati soltanto interessi di natura corporativa e settoriale che non appaiono in alcun modo meritevoli di considerazione.

Il senatore DUVA si associa alle considerazioni del senatore Michele De Luca e si augura che la Commissione faccia propri gli orientamenti da lui espressi.

Il senatore PERUZZOTTI osserva che il disegno di legge in titolo evidenzia la difficoltà del Governo a procedere alla riforma del sistema degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione in presenza del vincolo posto al comma 13 dell'articolo 45 della legge n. 144 del 1999, secondo il quale l'esercizio delle deleghe ivi previste deve avvenire senza oneri per la finanza pubblica. La sua parte politica è contraria al differimento del termine per l'esercizio di tali deleghe, quale risulta al n. 1, lettera a), del comma 1 dell'articolo unico che costituisce il disegno di legge in titolo, anche perché tale termine è già stato prorogato una prima volta con il decreto legge n. 214 del 1999, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 263 dello stesso anno. Sembra infatti inopportuno ripercorrere ancora una volta la strada già intrapresa in sede di revisione ed integrazione della disciplina sui lavori socialmente utili, che ha condotto ad una proroga dei relativi progetti fino a maggio 2001, in concomitanza con le elezioni politiche, il che peraltro lascia ben intendere quali siano le reali intenzioni del Governo.

È poi auspicabile che l'elevazione da sei a nove mesi della durata dei trattamenti di disoccupazione per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a cinquant'anni, di cui al comma 2 dell'articolo 1 del disegno di legge in titolo, non costituisca la premessa di nuove misure di prepensionamento, considerato che il Governo si è impegnato varie volte a non ricorrere più a tale strumento.

Il senatore Peruzzotti esprime invece parere favorevole alla rimozione del divieto di cumulo, di cui al comma 3 dello stesso articolo 1, e ricorda come la maggioranza che sostiene l'attuale Governo abbia riconosciuto tardivamente e solo in seguito alla pressione esercitata dalle categorie interessate, la fondatezza del problema, limitandosi, peraltro, ad introdurre uno specifico principio di delega alla lettera p) del comma 1 dell'articolo 55 della citata legge n. 144, mentre il Gruppo della Lega Nord si era già da tempo impegnato sulla questione, presentando specifici emendamenti nel corso della discussione dei disegni di legge finanziaria negli ultimi tre anni.

Il PRESIDENTE propone di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti a martedì 14 marzo 2000, alle ore 13, considerata l'esigenza di licenziare il provvedimento per l'Assemblea in tempi utili a

dare effettività alla proroga del termine per l'esercizio della delega di cui all'articolo 45 della legge n. 144.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

MARTEDÌ 7 MARZO 2000

Presidenza del Presidente
Mario PEPE

La seduta inizia alle ore 13,05.

SULL'ORDINE DEI LAVORI

Il Presidente Mario PEPE propone preliminarmente un'inversione dell'ordine del giorno, nel senso di esaminare prima il nuovo testo del disegno di legge C. 5955, per poi passare al decreto-legge n. 32/2000.

Conviene la Commissione.

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 102, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

(Nuovo testo C. 5955 Governo) *Potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco*, approvato dal Senato

(Parere alla I Commissione della Camera dei deputati) (Esame e rinvio)

La Commissione inizia l'esame del nuovo testo del disegno di legge in titolo.

Il deputato Luigi NEGRI (Misto-FLDR), *relatore*, riferisce che il disegno di legge in esame, approvato dal Senato il 21 aprile 1999, è stato presentato al Parlamento il 2 giugno del 1998 dal Ministro dell'interno, con l'intento di pervenire a una riorganizzazione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che tenga conto sia delle esigenze connesse all'evoluzione tecnologica, sia del ruolo più articolato assunto nel tempo dalle attività di «protezione civile», sia infine dell'aumentata richiesta di personale in funzione della riclassificazione di taluni aeroporti e della istituzione di nuove province.

Il testo all'attenzione della Commissione è quello risultante dall'esame degli emendamenti svolto in sede referente dalla I Commissione

della Camera. Esso consta di diciassette articoli e tre articoli aggiuntivi. Il capo I (articoli da 1 a 5) concerne l'incremento delle dotazioni organiche del corpo, che vengono portate complessivamente a 32.895 unità di personale, con una maggiorazione di 1.301 unità. Il capo II (articoli da 5-bis a 12) reca norme varie di carattere strumentale in materia di mezzi antincendi aeroportuali (articolo 5-bis), alloggi di servizio (articolo 6), acquisto e locazione di immobili (articolo 7), misure per il personale volontario (articolo 8), per il lavoro straordinario (articolo 9), e per il servizio volontario discontinuo (articolo 10). L'articolo 10-bis prevede l'inserimento nei distaccamenti, nell'arco di un triennio, di personale amministrativo-contabile, mentre gli articoli 11 e 12 contengono disposizioni riguardanti i corpi permanenti di Trento e Bolzano e della Valle d'Aosta, facendo salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome. Il capo III (articoli da 13 a 17) contiene disposizioni in materia finanziaria e contabile.

Per quanto concerne gli aspetti di competenza della Commissione, il relatore ricorda che il Trentino-Alto Adige e la Valle d'Aosta hanno potestà legislativa esclusiva in materia di servizi antincendio, mentre la regione Friuli-Venezia Giulia ha espressamente una potestà legislativa concorrente. Al rispetto di tali competenze è preordinato l'articolo 12 del disegno di legge che, nel testo emendato dalla I Commissione, fa espressamente salve le competenze sia delle regioni a statuto speciale sia delle province autonome. L'articolo 11, invece, equipara il personale dei corpi permanenti delle province di Trento e Bolzano, nonché di quello della Valle d'Aosta, al personale del Corpo nazionale in relazione alle particolari disposizioni concernenti l'accesso al pensionamento di anzianità stabilite dal decreto legislativo n. 165 del 1997.

Il relatore richiama quindi il decreto legislativo n. 112 del 1998, nel è stato rivisto il sistema delle competenze in materia di protezione civile attuando un riparto basato sia sulla gravità degli eventi sia sulla tipologia degli interventi. In linea di massima la competenza statale riguarda le calamità a carattere straordinario, per quanto attiene sia alle attività di prevenzione che a quelle di soccorso. Nel caso di eventi «ordinari» invece le regioni hanno compiti di previsione e prevenzione, laddove le province e i comuni hanno compiti di attuazione degli interventi successivi all'evento. Nel quadro del decentramento l'articolo 109 del citato decreto ha poi previsto il riordino del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Con il decreto legislativo n. 300 del 1999, in effetti, si è prevista l'istituzione dell'Agenzia di protezione civile, risultante dall'unificazione della corrispondente direzione generale presso il Ministero dell'interno, con il Dipartimento esistente presso la Presidenza del Consiglio. Da essa dipende «funzionalmente» e non organicamente il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che rappresenta una struttura del Ministero dell'Interno (articolo 15, comma 2, del decreto legislativo n. 300 del 1999). Il relatore, infine, segnala, per le esigenze di coordinamento tra le fonti legislative, che alcune disposizioni riguardanti l'attività e l'organizzazione del Corpo dei vigili del fuoco sono contenute nel progetto di legge C. 6303, legge-quadro in materia di in-

centi boschivi, approvato dal Senato e attualmente in corso di esame in sede referente presso la Commissione VIII della Camera.

Conclusa la relazione, il Presidente Mario PEPE rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

(C. 6810 Governo) DL 32/00: Disposizioni urgenti in materia di locazioni per fronteggiare il disagio abitativo

(Parere alla VIII Commissione della Camera dei deputati) (Esame e rinvio)

La Commissione inizia l'esame del disegno di legge in titolo.

Il Presidente Mario PEPE, in sostituzione del relatore, deputato Luisa De Biasio Calimani, riferisce che il decreto-legge n. 32 del 2000 mira a contenere le tensioni sul mercato abitativo connesse al fatto che l'insieme delle misure di sostegno previste dalla recente riforma delle locazioni (legge n. 431 del 1998) non sono ancora completamente attuate. In sostanza si prevede un differimento di nove mesi del periodo di esecuzione degli sfratti per finita locazione riguardanti conduttori in situazioni di particolare debolezza sociale (anziani, portatori di handicap, disoccupati, malati terminali, etc.).

Per quanto concerne le competenze della Commissione, l'aspetto più significativo è contenuto nel comma 4, che semplifica la procedura per l'accesso degli inquilini appartenenti a particolari categorie «deboli», alle risorse di cui al Fondo nazionale di sostegno previsto dall'articolo 11 della citata legge 431. Tale disposizione prevede un rilevante ruolo delle regioni e degli enti locali nella gestione delle risorse. Infatti, il riparto tra le regioni è effettuata dalla Conferenza Stato-regioni; a livello infraregionale il riparto tra i comuni è affidato alle singole regioni. Nella distribuzione delle risorse sia a livello regionale che infraregionale vengono incentivati gli enti territoriali (rispettivamente le regioni e i comuni) che concorrono con risorse proprie al finanziamento degli interventi di sostegno. La gestione operativa dei contributi è invece demandata ai comuni che emanano appositi bandi pubblici. In pratica il comma 4 del decreto-legge accelera i tempi di attuazione, dando ai comuni novanta giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge per adottare i provvedimenti finalizzati all'assegnazione dei contributi agli inquilini. Il comma 5 del decreto proroga al 31 maggio sia il termine per la ratifica degli accordi di programma relativi alla rilocalizzazione del programma straordinario di edilizia per i dipendenti statali delle forze di polizia, sia quello riguardante le corrispondenti convenzioni urbanistiche. Si tratta di termini riguardanti anche in questo caso procedimenti di competenza regionale e comunale.

Il Presidente fa quindi presente che il decreto-legge è stato anche sottoposto all'esame della Conferenza unificata nella scorsa seduta del 2 marzo. In tale occasione è stata segnalata l'opportunità di rendere applicabile la procedura di accelerazione di cui al comma 4 anche ai conduttori

che procederanno entro il 31 maggio prossimo alla stipula del nuovo contratto di locazione e non solo a quelli che abbiano già stipulato i contratti. In secondo luogo è stata posta l'esigenza che questa procedura accelerata e temporanea non vanifichi il lavoro già svolto da molte regioni in applicazione dell'articolo 11 della legge n. 431: sarebbe dunque opportuna una clausola di salvaguardia in tal senso. La prima proposta avanzata può essere condivisa, ma, tenuto conto del fatto che il decreto-legge fissa al 25 maggio prossimo il termine entro il quale i comuni «provvedono ad assegnare i contributi», è chiaro che l'estensione della disposizione anche a chi rinegozierà il contratto non può risolversi in una ulteriore procrastinazione del suddetto termine. Riaprire i termini sino al 31 maggio per la stipula dei nuovi contratti avrebbe invece proprio l'effetto di ritardare l'assegnazione dei contributi oltre i novanta giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge. È quindi necessario ipotizzare che la riapertura del termine sia congrua con la finalità di accelerazione delle procedure di erogazione dei contributi. Quanto poi all'esigenza di salvaguardare il lavoro già svolto dalle regioni in base all'articolo 11 della legge n. 431, essa va senz'altro condivisa, naturalmente purché sia garantita in tempi effettivamente rapidi l'erogazione dei contributi integrativi.

Al fine di fronteggiare le situazioni di emergenza sarebbe infine opportuno ritoccare le disposizioni che impongono agli enti pubblici previdenziali di assegnare il 50 per cento delle disponibilità agli sfrattati. È noto che tale normativa non ha potuto funzionare da «ammortizzatore» in quanto non dava rilievo alle situazioni di debolezza sociale. In particolare, dovrebbe consentirsi all'ente locale di valutare eventuali situazioni emergenziali disponendo che l'assegnazione degli alloggi disponibili segua i criteri di priorità riferiti alle situazioni di cui all'articolo 6, comma 5, della legge n. 431, nonché alle condizioni reddituali previste per l'accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Il Presidente, svolta la relazione, rinvia il seguito dell'esame alla seduta convocata per domani, alle ore 13.30, il cui ordine del giorno risulta quindi conseguentemente integrato.

La seduta termina alle ore 13,25.

Presidenza del Presidente
Mario PEPE

Interviene il Ministro della sanità, Rosy Bindi.

La seduta inizia alle ore 13,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il Presidente Mario PEPE comunica che è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Pertanto, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche in tale forma.

La Commissione consente.

AUDIZIONE

Audizione del Ministro della sanità, Rosy Bindi, sul tema: «Politica sanitaria nazionale e ruolo delle regioni dopo la legge n. 419 del 1998 e il decreto legislativo n. 229 del 1999»

(Ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento della Camera dei deputati – Svolgimento e rinvio)

Dopo un intervento introduttivo del Presidente Mario PEPE, il Ministro della sanità, Rosy BINDI, svolge un'ampia relazione sull'argomento dell'audizione, delineando dapprima il nuovo quadro istituzionale dei rapporti tra Stato, regioni ed enti locali e soffermandosi quindi sul ruolo dell'istituto dell'accreditamento nella logica della programmazione sanitaria.

Il Presidente Mario PEPE avverte che sono imminenti votazioni presso la Camera dei deputati; rinvia quindi il seguito dell'audizione ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 14,20.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi**

MARTEDÌ 7 MARZO 2000

**UFFICIO DI PRESIDENZA
INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di presidenza si è riunito dalle ore 12 alle ore 12,45.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 7 MARZO 2000

179^a seduta

Presidenza del Presidente
ANDREOLLI

La seduta inizia alle ore 14,20.

(4411-B) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 1, recante disposizioni urgenti per prorogare gli interventi in favore dell'Albania e la partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*

(Parere alle Commissioni 3^a e 4^a riunite: Esame. Parere di nulla osta)

Il relatore BESOSTRI, illustrato il contenuto del provvedimento in esame, propone, per quanto di competenza, la formulazione di un parere di nulla osta.

Concorda la Sottocommissione.

(4491) *Conversione in legge del decreto-legge 22 febbraio 2000, n. 31, recante differimento dell'efficacia di disposizioni del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345, in materia di protezione dei giovani sul lavoro*

(Parere alla 11^a Commissione. Esame. Parere di nulla osta)

Il senatore ANDREOLLI, in sostituzione del relatore designato Lubrano di Ricco, illustra il disegno di legge in titolo e propone l'espressione di un parere di nulla osta.

Conviene la Sottocommissione.

(4410) Disposizioni per l'organizzazione ed il finanziamento del semestre di Presidenza italiana del Consiglio d'Europa

(Parere su testo ed emendamento alla 3ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato sul testo)

Riprende l'esame sospeso il 29 febbraio.

Il senatore BESOSTRI illustra l'emendamento 2.1 che, a suo avviso, permette di superare i rilievi sul testo del provvedimento emersi nel corso della precedente seduta.

Il presidente ANDREOLLI, pur rilevando che l'emendamento migliora il testo del provvedimento, osserva che anche la nuova formulazione dell'articolo 2 contiene previsioni non strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità che il disegno di legge in titolo si propone.

La Sottocommissione conviene quindi con la proposta avanzata dal relatore di esprimere un parere non ostativo sul provvedimento in titolo, condizionato all'approvazione dell'emendamento 2.1.

(4336-ter) Disposizioni in materia di beni immobili pubblici, risultante dallo stralcio degli articoli 18, 19, 20 e 21 del disegno di legge d'iniziativa governativa

(4338) Disposizioni in materia di sviluppo, valorizzazione ed utilizzo del patrimonio immobiliare dello Stato

(Parere su testo unificato ed emendamenti alla 6ª Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente ANDREOLLI illustra il testo unificato dei provvedimenti in titolo, osservando, al comma 2 dell'articolo 1, la genericità della clausola abrogativa ivi prevista. Le norme da abrogare, infatti, dovrebbero essere puntualmente individuate.

Il senatore PINGGERA chiede un rinvio dell'esame del testo unificato e degli emendamenti ad esso riferiti.

Conviene la Sottocommissione e il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(4429) BISCARDI ed altri. - Modifica dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, in materia di reclutamento del personale docente nei Conservatori di musica

(Parere su emendamenti alla 7ª Commissione. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario e in parte non ostativo con osservazioni)

Il presidente ANDREOLLI, illustrati gli emendamenti trasmessi dalla Commissione di merito, propone la formulazione di un parere non ostativo, salvo che sull'emendamento 1.0.1 sul quale propone l'espressione di un parere contrario, trattandosi di una previsione che incide su una ma-

teria affidata alla potestà regolamentare del Governo. Quanto all'emendamento 1.0.3, osserva l'improprietà del riferimento al «perseguimento delle finalità»; alla regione Valle d'Aosta e alle province autonome di Trento e di Bolzano, infatti, possono essere delegate, non «il perseguimento delle finalità», ma le competenze di cui alla legge n. 508 del 1999, da realizzarsi secondo specifiche norme di attuazione, in conformità con quanto previsto dagli statuti speciali.

La Sottocommissione concorda.

(4469) *Valutazione dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva ai fini della determinazione dei costi delle gare di appalto*

(Parere alla 11^a Commissione. Esame. Parere di nulla osta)

Il senatore MARCHETTI, in sostituzione del relatore designato Lubrano di Ricco, illustra il contenuto del provvedimento in titolo, proponendo la formulazione di un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

La seduta termina alle ore 14,50.

BILANCIO (5^a)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 7 MARZO 2000

249^a Seduta

Presidenza del Presidente
COVIELLO

Intervengono i sottosegretari di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica De Franciscis e Solaroli.

La seduta inizia alle ore 15,10.

(4411-B) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 2000, n.1, recante disposizioni urgenti per prorogare gli interventi in favore dell'Albania e per la partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 3^a e 4^a riunite. Esame. Parere favorevole)

Il relatore FERRANTE fa presente che si tratta del decreto-legge recante disposizioni urgenti per prorogare la partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace, già esaminato dal Senato e successivamente modificato dalla Camera. Per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare.

La Sottocommissione esprime, quindi, parere di nulla osta.

(4473) Conversione in legge del decreto-legge 15 febbraio 2000, n. 21, recante proroga del regime speciale in materia di IVA per i produttori agricoli

(Parere alla 9^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 29 febbraio scorso.

Il relatore FERRANTE ricorda che la Sottocommissione ha rinviato l'esame del decreto-legge al fine di consentire un maggiore approfondimento di alcuni rilievi segnalati dal relatore, soprattutto in relazione alle

entrate attese dalle disposizioni antielusive, alla riduzione delle accise connesse alla applicazione del regime ordinario IVA e alle eventuali questioni comunitarie.

Il sottosegretario SOLAROLI, dopo aver precisato che il Ministero delle finanze ha evidenziato la mancanza dei presupposti per l'avvio di procedure di infrazione comunitaria, sottolinea che il provvedimento in esame prevede una proroga dell'entrata in vigore del regime ordinario IVA per l'anno 2000 compensata da una rideterminazione delle agevolazioni delle accise sul gasolio agricolo, in relazione alle quali viene prevista una riduzione del consumo; a decorrere dall'esercizio 2001, tale riduzione dei consumi consente di prevedere una variazione compensativa della misura delle aliquote dell'accisa sui medesimi carburanti. In riferimento all'applicazione del regime ordinario in materia di IVA nell'ambito del comma 4, correlato alla riduzione da operare sull'accisa, è da intendersi quale volontà del Governo di confermare il regime ordinario IVA per i produttori agricoli, non prevedendo più alcun regime speciale.

Il relatore FERRANTE, tenuto conto delle dichiarazioni del rappresentante del Tesoro, propone di esprimere parere di nulla osta sul disegno di legge in titolo.

La Sottocommissione accoglie la proposta del relatore.

(4491) Conversione in legge del decreto-legge 22 febbraio 2000, n. 31, recante differimento dell'efficacia di disposizioni del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345, in materia di protezione dei giovani sul lavoro

(Parere alla 11ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore RIPAMONTI fa presente che si tratta del decreto-legge in materia di protezione dei giovani sul lavoro. Per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare.

La Sottocommissione esprime, quindi, parere di nulla osta.

(23035, 3123, 3189 e 3489-A) Disciplina e promozione del telelavoro.

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere in parte favorevole, in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sul testo e sugli emendamenti)

Il relatore FERRANTE ricorda che si tratta di un testo approvato dalla 11ª Commissione in materia di telelavoro, su cui la Sottocommissione ha deliberato la richiesta di relazione tecnica nella seduta del 24 febbraio 1999, tuttora non pervenuta. Osserva che, se applicabili anche al pubblico impiego, alcune disposizioni che prevedono oneri a carico del datore di lavoro, potrebbero comportare effetti finanziari negativi per il bilancio dello Stato (articoli 3, 4, 6 e 7); al riguardo, rileva che la formula-

zione dell'articolo 1 non esclude la applicabilità ai dipendenti pubblici. Per quanto di competenza, segnala, inoltre, gli articoli 15 – che pur prevedendo una clausola di salvaguardia finanziaria, non individua strumenti compensativi per le agevolazioni tariffarie – e 10, lettera e), che introduce disposizioni onerose senza prevedere la relativa copertura. In relazione agli articoli 16 (lettera e) e 17 (lettere b e c), l'esigenza di definire il quadro finanziario per l'attuazione nel disegno di legge di delega rende non opportuno rinviare esplicitamente ai decreti legislativi per l'individuazione di ulteriori risorse; nel caso dell'articolo 16, segnala l'istituzione di una struttura amministrativa che introduce oneri permanenti e senza precisare in modo puntuale l'organizzazione della stessa. Entrambi gli articoli (16 e 17), peraltro, come anche l'articolo 14, rinviano per le rispettive coperture alle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo per l'occupazione: dalla formulazione non è chiaro se si intende in tal modo far concorrere tali nuove finalità alla ripartizione del Fondo effettuata dal Ministro o procedere alla individuazione delle risorse nell'ambito del decreto legislativo (nel qual caso sarebbe più opportuno individuare il *quantum* nella delega stessa). Per quanto riguarda gli emendamenti trasmessi, non vi sono rilievi da formulare; occorre peraltro tenere conto che gli emendamenti 3.101, 3.104, 6.0.100 e 7.100 presentano i medesimi rilievi del testo.

Il sottosegretario DE FRANCISCIS concorda con i rilievi del relatore, sia in ordine al testo, che agli emendamenti trasmessi.

La Sottocommissione su proposta del relatore esprime parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sugli articoli 3, 4, 6, 7, 10 (lettera e), 14, 15, 16 e 17 e di nulla osta sui restanti articoli. Esprime, altresì, parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi, ad eccezione che sugli emendamenti 3.101, 3.104, 6.0.100 e 7.100 per i quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(4014) Modifica degli articoli 22 e 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di riordino dei servizi pubblici locali e disposizioni transitorie

(Parere alla 1^a Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere favorevole sull'emendamento 2.108, favorevole condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sull'emendamento 2.0.101)

Il senatore CADDEO, in sostituzione del relatore MORANDO, fa presente che sono pervenuti due ulteriori emendamenti al disegno di legge collegato in materia di servizi pubblici locali. Per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare.

Il sottosegretario DE FRANCISCIS fa presente che l'emendamento 2.0.101, analogo ad un altro emendamento già esaminato nella scorsa seduta relativo alla istituzione di una camera arbitrale per la soluzione delle

controversie, comporta oneri a carico della finanza pubblica non quantificati e non coperti.

Il relatore CADDEO rileva che l'emendamento in esame prevede che, nell'ambito del contratto di servizio, enti locali e gestore possano definire le modalità di soluzione delle controversie, mediante deferimento ad un collegio arbitrale. Trattandosi di una facoltà, gli eventuali oneri sono a carico degli enti locali, verosimilmente ricompresi nel contratto di servizio.

Il sottosegretario DE FRANCISCIS ribadisce che l'emendamento 2.0.101 comporta maggiori oneri, seppur eventuali.

Il presidente COVIELLO propone di introdurre esplicitamente il rinvio al contratto di servizio per la copertura degli eventuali oneri.

La Sottocommissione, su proposta del relatore, esprime parere di nulla osta sull'emendamento 2.108. Il parere di nulla osta sull'emendamento 2.0.101 è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla esplicitazione che gli eventuali oneri derivanti dal deferimento delle controversie ad un collegio arbitrale siano compresi nell'ambito delle risorse destinate al contratto di servizio.

(4410) Disposizioni per l'organizzazione ed il finanziamento del semestre di presidenza italiana del Consiglio d'Europa

(Parere alla 3^a Commissione su emendamento. Esame. Parere favorevole)

Il relatore RIPAMONTI fa presente che si tratta di un emendamento al disegno di legge per l'organizzazione ed il finanziamento del semestre di presidenza italiana del Consiglio d'Europa. Per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare.

La Sottocommissione esprime, quindi, parere di nulla osta.

La seduta termina alle ore 15,40.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 8 marzo 2000, ore 8,30, 15 e 20,30

IN SEDE CONSULTIVA

Esame, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 3 marzo 2000, n. 43, recante disposizioni urgenti per disciplinare le operazioni di scrutinio relative al contemporaneo svolgimento delle elezioni regionali, provinciali e comunali (4513).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme in materia di conflitti di interesse (3236) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Caparini ed altri; Veltri ed altri; Berlusconi ed altri; Piscitello ed altri*).
- PASSIGLI ed altri. – Disciplina in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi per i titolari di cariche di Governo (236).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifica alla XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (2941) (*Approvato dalla Camera dei deputati, in prima deliberazione, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Trantino; Simeone; Selva; Frattini e Prestigiacomo; Lembo; Giovanardi e Sanza; Boato e di un disegno di legge costituzionale d'iniziativa governativa*).

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - COSTA. - Abrogazione del comma secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (303).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Lino DIANA. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (341).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - GERMANÀ ed altri. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (432).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PEDRIZZI ed altri. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (658).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PIERONI. - Integrazione della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (2452).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - GRECO. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII delle Disposizioni transitorie e finali della Costituzione (3827).
- e delle petizioni n. 145 e n. 151 ad essi attinenti.

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modifica degli articoli 22 e 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di riordino dei servizi pubblici locali e disposizioni transitorie (4014).
- Disposizioni in materia di servizi pubblici locali e di esercizio congiunto di funzioni di comuni e province (1388-ter) (*Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 21 gennaio 1998, degli articoli 10 e 11 del testo proposto per il disegno di legge d'iniziativa governativa*).
- DEBENEDETTI. - Norme per l'apertura al mercato dei servizi pubblici locali, per la loro riorganizzazione e sviluppo su base concorrenziale (3295).
- MAGNALBÒ e PASQUALI. - Riforma dei servizi pubblici economici locali, di cui al Capo VII della legge 8 giugno 1990, n. 142 (3448).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, di approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati (3812).

- LA LOGGIA ed altri. – Abolizione della quota proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale a un turno (288).
- PIERONI ed altri. – Modifiche ed integrazioni alle norme per l'elezione della Camera dei deputati (1006).
- MILIO. – Abolizione della quota proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale maggioritario a un turno (1323).
- COSSIGA. – Modifiche e integrazioni alle norme per la elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (1935).
- BESOSTRI e MURINEDDU. – Nuova disciplina dell'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica con la previsione del sistema elettorale a doppio turno (2023).
- FORCIERI ed altri. – Riforma del sistema elettorale del Parlamento (3190).
- PASSIGLI. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati (3325).
- DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. – Introduzione del doppio turno nei collegi uninominali (3476).
- MAZZUCA POGGIOLINI. – Norme per la modifica dei sistemi elettorali mediante l'introduzione di collegi binominali (3621).
- LA LOGGIA ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recante norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (3628).
- PIERONI ed altri. – Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'introduzione del doppio turno di coalizione (3633).
- PIERONI e LUBRANO DI RICCO. – Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'introduzione del doppio turno di coalizione (3634).
- CÒ ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (3689).
- PARDINI ed altri – Modifica al sistema elettorale della Camera dei deputati. (3772).
- TOMASSINI. – Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei deputati (3783).

- MARINI ed altri - Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati (3828).
- e delle petizioni n. 34, n. 250, n. 306, n. 359, n. 487 e n. 490 ad essi attinenti.

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MAZZUCA POGGIOLINI - Introduzione di norme per le elezioni primarie di collegio (3649).
- DI BENEDETTO ed altri. - Norme sulla struttura, sul finanziamento e sulla democrazia interna dei partiti (3822).
- PASSIGLI ed altri. - Norme in materia di statuto, democrazia interna, selezione delle candidature e finanziamento dei partiti politici (3939).
- SALVI ed altri. - Norme in materia di riforma dei partiti politici e di partecipazione dei cittadini alla vita politica in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione (3954).
- SCOPELLITI ed altri - Norme per il finanziamento volontario della politica (4002).
- MAZZUCA POGGIOLINI - Norme per le elezioni primarie di collegio (4203).

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SELLA DI MONTELUCE ed altri. - Disposizioni amministrative, fiscali e legali riguardanti l'adeguamento informatico all'anno 2000 (4167) (*Fatto proprio dal Gruppo di Forza Italia, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- SELLA DI MONTELUCE ed altri - Misure urgenti e sgravi fiscali per l'adeguamento dei sistemi informativi e computerizzati all'anno 2000 (3808) (*Fatto proprio dal Gruppo di Forza Italia, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*) (*Rinviato dall'Assemblea in Commissione il 28 settembre 1999*).
- Disposizioni urgenti per l'adeguamento dei sistemi informatici e computerizzati al passaggio all'anno 2000 (3830) (*Rinviato dall'Assemblea in Commissione il 28 settembre 1999*).

VII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Disposizioni concernenti l'elezione diretta dei Presidenti delle regioni a Statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano (4368) (*Approvato in prima deliberazione dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa del consiglio regionale della Sardegna, di un disegno di legge d'iniziativa dell'Assemblea regionale siciliana e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Boato*

e Corleone; Caveri, Zeller ed altri; Soro; Bono ed altri; Zeller ed altri; Carmelo Carrara ed altri; Di Bisceglie ed altri; Ruffino ed altri; Schmid; Schmid e Olivieri; Soda; Soda; Soda; Soda; Soda; Fontanini ed altri; Garra ed altri; Prestamburgo ed altri).

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CADDEO ed altri. – Modifiche alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuo speciale per la Sardegna) in tema di forma di governo e di riduzione del numero dei consiglieri regionali (1392).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – ANDREOLLI ed altri. – Modifica al testo unico delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.670 (2690).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA. – Autonomia statutaria della regione Sardegna in materia di forma di governo (3163).
- e dei voti regionali n. 104, n. 115, n. 146, n. 168, n. 169, n. 170, n. 179, n. 203, n. 206, n. 207 e n. 208 ad essi attinenti.

VIII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Athos DE LUCA ed altri. – Istituzione di una giornata nazionale dedicata a tutti i deportati nei campi di concentramento nel corso della guerra del 1939-1945 (2232).
- TERRACINI ed altri – Istituzione di una giornata nazionale dedicata a tutti i deportati nei campi di concentramento nel corso della guerra del 1939-1945 (4450).

IX. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Approvazione ai sensi dell'articolo 123, secondo comma, della Costituzione del nuovo Statuto della regione Toscana (3107).
- Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi – Legge di semplificazione 1999 (4375).
- Deputati ARMANI e VALENSISE. – Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, in materia di neutralità e trasparenza dell'informazione statistica (3774) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Disciplina delle attività di informazione e di comunicazioni delle pubbliche amministrazioni (4217) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Frattini; Di Bisceglie ed altri*).

X. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MARINI ed altri. – Integrazioni agli articoli 88 e 92 della Costituzione (3983).

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PARDINI ed altri. – Revisione del titolo II e del titolo III della Parte II della Costituzione. Norme in materia di forma di governo presidenziale (4036).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – D’ALESSANDRO PRISCO ed altri. – Revisione del titolo II e del titolo III della Parte II della Costituzione. Norme in materia di forma di governo del Primo ministro (4037).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – FISICHELLA. – Modifica del Titolo II e del Titolo III, sezione prima, della Costituzione (4092).

XI. Esame congiunto dei disegni di legge:

- MINARDO. – Norme per l’esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani all’estero (838).
- LAURICELLA ed altri. – Modalità di voto e di rappresentanza dei cittadini italiani residenti all’estero (1170).
- MELUZZI. – Norme per l’esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all’estero (1200).
- COSTA. – Norme per l’esercizio del diritto di voto all’estero dei cittadini italiani residenti oltreconfine (1962).
- MARCHETTI ed altri. – Norma per l’esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani non residenti nel territorio della Repubblica (2222).
- LA LOGGIA ed altri. – Norme per l’esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani all’estero (4010).
- DE ZULUETA ed altri. – Delega al Governo per l’esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini italiani temporaneamente all’estero (4157).

XII. Esame congiunto delle proposte di inchiesta parlamentare e dei disegni di legge:

- LA LOGGIA ed altri – Istituzione di una Commissione parlamentare d’inchiesta sulla «Missione Arcobaleno» (*Doc. XXII, n. 62*).
- SPECCHIA ed altri – Istituzione di una Commissione parlamentare d’inchiesta sulla gestione degli aiuti umanitari al Kosovo (*Doc. XXII, n. 64*).
- SPECCHIA ed altri – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione degli aiuti umanitari al Kosovo (4254).
- CURTO ed altri – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla «Missione Arcobaleno» (4446).

XIII. Esame dei disegni di legge:

- Ordinamento della professione di sociologo (3431) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Calderoli; Battaglia ed altri; Mussolini*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – SPERONI. – Revisione della Costituzione (3603) (*Fatto proprio dal Gruppo della Lega Forza Nord Padania, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- PORCARI ed altri. – Riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) (3083) (*Fatto proprio dal Gruppo per l'UDEUR ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- Misure per la prevenzione dei fenomeni di corruzione (3015-B) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mammola ed altri; Lucchese ed altri; Pecoraro Scanio; Frattini; Veltri; Veltri ed altri; Veltri ed altri; Tremaglia e Fragalà; Piscitello ed altri; modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati, previo stralcio dell'articolo 21*).
- Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche (3285) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Contento ed altri; Borghezio ed altri*).
- PASSIGLI – Norme in materia di costituzione dei partiti politici e loro finanziamento (4369).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE – SERENA – Abrogazione della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (4402).
- CÒ ed altri – Norme in materia di conflitti di interesse (4465).
- Conversione in legge del decreto-legge 3 marzo 2000, n. 43, recante disposizioni urgenti per disciplinare le operazioni di scrutinio relative al contemporaneo svolgimento delle elezioni regionali, provinciali e comunali (4513).

XIV. Esame del documento:

- PASTORE ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul rapporto fra fenomeni criminali e immigrazione (*Doc. XXII, n. 50*).

AFFARE ASSEGNATO

Esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, del progetto di atto comunitario:

- Progetto di decisione del Consiglio concernente l'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto (n. 33).

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disciplina della procreazione medicalmente assistita (4048) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Scoca ed altri; Palumbo ed altri; Jervolino Russo ed altri; Jervolino Russo ed altri; Buttiglione ed altri; Poli Bortone ed altri; Mussolini; Burani Procaccini; Cordoni ed altri; Gambale ed altri; Grimaldi; Saia ed altri; Melandri ed altri; Sbarbati; Pivetti; Delfino Teresio ed altri; Conti ed altri; Giorgetti Giancarlo; Procacci e Galletti; Mazzocchin ed altri*).
- FUMAGALLI CARULLI ed altri. – Norme a tutela dell'embrione umano (68).
- SALVATO. – Norme sull'inseminazione artificiale, la fecondazione *in vitro* e il trasferimento di gameti ed embrioni (217).
- PEDRIZZI ed altri. – Norme per la tutela dell'embrione e la dignità della procreazione assistita (546).
- LAVAGNINI. – Norme a tutela dell'embrione umano (742).
- LAVAGNINI. – Norme in materia di procreazione medicalmente assistita (743).
- MAZZUCA. – Introduzione dell'articolo 235-*bis* del codice civile in tema di disconoscimento di paternità nel caso di figli nati a seguito di fecondazione eterologa (783).
- BUCCIARELLI ed altri. – Modifiche all'articolo 235 e dell'articolo 263 del codice civile in tema di disconoscimento di paternità in relazione alla procreazione medico-assistita (1154).
- PERUZZOTTI ed altri. – Norme in materia di procreazione medicalmente assistita (1570).
- TOMASSINI ed altri. – Norme in materia di procreazione assistita (2067).
- FOLLONI ed altri. – Divieto della clonazione umana e della sperimentazione non terapeutica sull'embrione umano (2210).

- SERENA. – Irrevocabilità del consenso per l'inseminazione artificiale omologa ed eterologa nella specie umana nonché per l'impianto uterino di embrioni umani (2350).
 - ASCIUTTI ed altri. – Tutela degli embrioni (2433).
 - Lino DIANA ed altri. – Fecondazione medicalmente assistita (2963).
 - SERENA. – Norme per la procreazione medicalmente assistita (3276).
 - DI ORIO ed altri. – Norme in materia di fecondazione medicalmente assistita (3381).
 - CORSI ZEFFIRELLI ed altri. – Nuove norme in materia di tutela dell'embrione e di procreazione medicalmente assistita (3891).
-

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 8 marzo 2000, ore 8,30 e 14,30

IN SEDE REFERENTE

I. Esame dei disegni di legge:

- SALVATO ed altri. – Modifiche agli articoli 4-*bis* e 41-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, recante norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà (3776).
- Athos DE LUCA ed altri. – Sospensione degli sfratti riguardanti gli immobili urbani adibiti ad attività commerciali (3463).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di indagini difensive (3979) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa governativa e del disegno di legge di iniziativa dei deputati Anedda ed altri*).
- Delega al Governo per l'attuazione dello Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, con Atto finale ed allegati, adottato dalla Conferenza diplomatica delle Nazioni Unite a Roma il 17 luglio 1998 (3594-*bis*) (*Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 9 febbraio 1999, degli articoli 2, 3 e 4 del disegno di legge di iniziativa governativa*).
- GRECO ed altri. – Norme in materia di trattamento economico dei giudici onorari aggregati (3658).

- PINTO ed altri. – Misure per l'accelerazione dei giudizi e previsione di equa riparazione in caso di violazione del «termine ragionevole» del processo (3813).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Nuova disciplina in tema di danno alla persona (4093).
- MUNGARI ed altri. – Disposizioni in materia di risarcimento del danno alla persona (3084).
- MANCONI e Athos DE LUCA. – Nuove norme in materia di risarcimento del danno alla persona (3981).

IN SEDE DELIBERANTE

I. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- Nuove norme in materia di cancellazione dagli elenchi dei protesti cambiari (4151) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Simeone ed altri; Servodio ed altri; Rizza ed altri; Mantovano ed altri; Molinari ed altri*).
- GERMANÀ e LAURO. – Disposizioni sulla cancellazione dei protesti cambiari (233).
- PEDRIZZI e MONTELEONE. – Modifiche ed integrazioni alla normativa sulla cambiale e sui protesti cambiari (647).
- PEDRIZZI ed altri. – Disposizioni in materia di riabilitazione dei debitori protestati. Istituzione delle commissioni provinciali per la riabilitazione dei protestati. Modifica all'articolo 17 della legge 7 marzo 1996, n. 108 (2189).

II. Seguito della discussione del disegno di legge:

- Disposizioni in materia di funzioni del giudice tutelare e dell'amministratore di sostegno (4298) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa governativa e del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Giacco ed altri*).

III. Discussione dei disegni di legge:

- Lino DIANA ed altri. – Modifica dell'articolo 165 del codice di procedura civile, in materia di costituzione dell'attore (3238).
- MANCONI. – Norme per la tutela delle persone fisicamente o psichicamente non autosufficienti e per l'istituzione dell'amministratore di so-

stegno a favore delle persone impossibilitate a provvedere alla cura dei propri interessi (1968).

- RIPAMONTI ed altri. - Istituzione dell'amministrazione di sostegno e degli uffici pubblici di tutela (3491).
- GASPERINI. - Modifiche al codice civile in materia di tutela degli interdetti e di curatela degli emancipati (2931).

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- FUMAGALLI CARULLI ed altri. - Norme a tutela dell'embrione umano (68).
- SALVATO. - Norme sull'inseminazione artificiale, la fecondazione in vitro e il trasferimento di gameti ed embrioni (217).
- PEDRIZZI ed altri. - Norme per la tutela dell'embrione e la dignità della procreazione assistita (546).
- LAVAGNINI. - Norme a tutela dell'embrione umano (742).
- LAVAGNINI. - Norme in materia di procreazione medicalmente assistita (743).
- MAZZUCA. - Introduzione dell'articolo 235-*bis* del codice civile in tema di disconoscimento di paternità nel caso di figli nati a seguito di fecondazione eterologa (783).
- BUCCIARELLI ed altri. - Modifiche all'articolo 235 e dell'articolo 263 del codice civile in tema di disconoscimento di paternità in relazione alla procreazione medico-assistita (1154).
- PERUZZOTTI ed altri. - Norme in materia di procreazione medicalmente assistita (1570).
- TOMASSINI ed altri. - Norme in materia di procreazione assistita (2067).
- FOLLONI ed altri. - Divieto della clonazione umana e della sperimentazione non terapeutica dell'embrione (2210).
- SERENA. - Irrevocabilità del consenso per l'inseminazione artificiale omologa ed eterologa nella specie umana nonché per l'impianto uterino di embrioni umani (2350).
- ASCIUTTI ed altri. - Tutela degli embrioni (2433).
- Lino DIANA ed altri. - Fecondazione medicalmente assistita (2963).
- SERENA. - Norme per la procreazione medicalmente assistita (3276).

- DI IORIO ed altri. – Norme in materia di fecondazione medicalmente assistita (3381).
- CORSI ZEFFIRELLI ed altri. – Nuove norme in materia di tutela dell’embrione e di procreazione medicalmente assistita (3891).
- Disciplina della procreazione medicalmente assistita (4048) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati Scoca ed altri; Palumbo ed altri; Jervolino Russo ed altri; Jervolino Russo ed altri; Buttiglione ed altri; Poli Bortone ed altri; Mussolini; Burani Procaccini; Cordoni ed altri; Gambale ed altri; Grimaldi; Saia ed altri; Melandri ed altri; Sbarbati; Pivetti; Delfino Teresio ed altri; Conti ed altri; Giorgiotti Giancarlo; Procacci e Galletti; Mazzocchin ed altri*).

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Mercoledì 8 marzo 2000, ore 15

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell’indagine conoscitiva sulle organizzazioni internazionali con particolare riferimento al ruolo e alla presenza dell’Italia. Audizione del Direttore Generale dell’Organizzazione internazionale del lavoro Juan Somavía.

DIFESA (4^a)

Mercoledì 8 marzo 2000, ore 15

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni.

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell’esame del disegno di legge:

- Antonino CARUSO ed altri. – Modifica dell’articolo 14 della legge 8 luglio 1998, n. 230, in materia di obiezione di coscienza (3673) (*Fatto*

proprio dal Gruppo di Alleanza Nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento).

– e della petizione n. 662 ad esso attinente.

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– Nuove norme sulla rappresentanza militare (3464) *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Gasparri ed altri; Ruzzante ed altri; Caratelli Romano ed altri; Nardini ed altri e di un disegno di legge d'iniziativa governativa).*

– RUSSO SPENA ed altri. – Riforma della rappresentanza militare e diritto di associazione del personale delle Forze armate (2337).

III. Esame congiunto dei disegni di legge:

– MUNDI. – Modificazioni al decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, concernente la riforma strutturale delle Forze armate (4401) *(Fatto proprio dal Gruppo dell'UDEUR, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento).*

– MANCA e MUNDI. – Modifica al decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, sulla riforma strutturale delle Forze armate (3349).

IV. Esame congiunto dei disegni di legge:

– BONATESTA ed altri. – Disciplina della docenza civile nelle scuole, negli istituti e negli enti di formazione dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica (901) *(Fatto proprio dal Gruppo di Alleanza Nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento).*

– BATTAFARANO ed altri. – Disciplina della docenza civile nelle scuole, negli istituti e negli enti di formazione dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica (4358)

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– CURTO. – Estensione della medaglia mauriziana di cui alla legge 8 novembre 1956, n. 1327, agli appuntati dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza (564).

– BORNACIN e PALOMBO. – Modifiche alla legge 8 ottobre 1984, n. 693, in tema di attribuzione della medaglia mauriziana (3316).

– AGOSTINI ed altri. – Abrogazione dell'articolo 3 della legge 3 ottobre 1984, n. 693, concernente modifiche alla legge 8 novembre 1956, n. 1327, relativa alla concessione della medaglia mauriziana (3328).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MANCA ed altri. - Modifiche dell'articolo 1 della legge 4 ottobre 1988, n. 436, recante norme per la semplificazione e per il controllo delle procedure previste per gli approvvigionamenti centrali della Difesa (2160).
 - DOLAZZA. - Modificazioni della legge 4 ottobre 1988, n. 436, recante norme per la semplificazione e per il controllo delle procedure previste per gli approvvigionamenti centrali della difesa (2999).
-

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 8 marzo 2000, ore 15

IN SEDE CONSULTIVA

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge e dei relativi emendamenti:

- Disposizioni in materia di sviluppo, valorizzazione ed utilizzo del patrimonio immobiliare dello Stato (4338).
- Disposizioni in materia di beni immobili pubblici (4336-ter) (*Risultante dallo stralcio degli articoli 18, 19, 20 e 21 del disegno di legge d'iniziativa governativa*).

II. Esame dell'atto:

- Decreto per la ripartizione delle risorse assegnate al Fondo Unico per gli incentivi alle imprese (n. 643).

III. Seguito dell'esame dell'atto:

- Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione Europea (*Doc. LXXXVII, n. 7*).
-

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 8 marzo 2000, ore 9 e 15

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di beni immobili pubblici (4336-ter) (*Risultante dallo stralcio degli articoli 18, 19, 20 e 21 del disegno di legge d'iniziativa governativa*).
- Disposizioni in materia di sviluppo, valorizzazione ed utilizzo del patrimonio immobiliare dello Stato (4338).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Misure in materia fiscale (4336).
-

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 8 marzo 2000, ore 15

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SPECCHIA ed altri. – Norme in materia di stato giuridico degli insegnanti della religione cattolica (662).
- MONTICONE e Pierluigi CASTELLANI. – Norme in materia di stato giuridico degli insegnanti della religione cattolica (703).
- FUMAGALLI CARULLI ed altri. – Norme sullo stato giuridico e sul reclutamento dei docenti di religione cattolica (1376).
- MINARDO ed altri. – Nuova disciplina sullo stato giuridico e sul reclutamento dei docenti di religione cattolica (1411).
- COSTA. – Norme in materia di stato giuridico degli insegnanti di religione (2965).
- e della petizione n. 447 ad essi attinente.

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- BISCARDI ed altri. – Modifica dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, in materia di reclutamento del personale docente nei Conservatori di musica (4429).

AFFARE ASSEGNATO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell'affare:

- La politica del Governo in ordine all'insegnamento della religione cattolica previsto dal Concordato tra l'Italia e la Santa Sede.

IN SEDE REDIGENTE

Discussione congiunta dei disegni di legge:

- Disciplina generale dell'attività teatrale (4176) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Napoli ed altri; Sbarbati ed altri; Burani Procaccini e Del Barone; Follini ed altri*).
- MANCONI ed altri. – Norme per la promozione dell'attività espressiva degli artisti di strada (1459).
- CONSIGLIO REGIONALE DELL'EMILIA-ROMAGNA. – Norme per la promozione dell'attività espressiva degli artisti di strada (3685).
- Athos DE LUCA. – Norme per la valorizzazione e la disciplina degli artisti di strada (4041).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

I. Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, degli atti:

- Schema di decreto ministeriale concernente il funzionamento del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario (n. 630).
- Schema di decreto ministeriale concernente la nomina dei membri del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario (n. 631).

II. Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, degli atti:

- Proposta di ripartizione del capitolo n. 1951 dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, concernente «Somme da erogare a enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi» (n. 629).

- Schema di decreto ministeriale concernente l'impiego del fondo speciale per lo sviluppo della ricerca di interesse strategico (n. 645).
-

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 8 marzo 2000, ore 14,45

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 15 febbraio 2000, n. 21, recante proroga del regime speciale in materia di IVA per i produttori agricoli (4473).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

- Schema di decreto ministeriale con il quale vengono ripartiti i fondi stanziati dal Capitolo 1661, nel bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2000 «Somme da erogare ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi» (n. 632).
- Proposta di nomina del Presidente del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (n. 145).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MONTELEONE. – Estensione dell'articolo 3 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, in materia di contributo in conto capitale alle imprese agricole colpite da piogge alluvionali eccezionali nella campagna agraria 1996 (1572).
- PREDÀ ed altri. – Modificazioni della legge 25 maggio 1970, n. 364, in materia di calamità naturali in agricoltura (3355).
- FUSILLO ed altri. – Nuove norme per il Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura (3541).
- CAMO e MINARDO. – Riforma della legge 14 febbraio 1992, n. 185 «Nuova disciplina del fondo di solidarietà nazionale» (3556).

- BETTAMIO ed altri. – Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale (3568).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Modifiche alla legge 14 luglio 1965, n. 963, sulla disciplina della pesca marittima (3358) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BETTAMIO. – Norme in favore delle produzioni viticole danneggiate da organismi nocivi (4204).
- SARACCO ed altri. – Disposizioni in materia di interventi di risanamento degli impianti vitivinicoli colpiti da organismi nocivi (4210).
- PIANETTA. – Interventi a favore delle zone vitivinicole danneggiate dalla flavescenza dorata (4241).
- BEDIN e MONTICONE. – Interventi per favorire la ripresa dell'attività produttiva nelle imprese viticole danneggiate da organismi nocivi (4329).

IV. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- BUCCI ed altri. – Privatizzazione delle industrie agroalimentari pubbliche (3805).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- FUMAGALLI CARULLI ed altri. – Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato (69).
- GUBERT e MANFREDI. – Norme d'inquadramento ed avanzamento fino alla qualifica iniziale del ruolo dei dirigenti del personale direttivo del Corpo forestale dello Stato che espleta funzioni di polizia (2264).
- ROBOL ed altri. – Nuove norme per l'inquadramento ed avanzamento del personale direttivo del Corpo forestale dello Stato (2384).
- COLLA e AVOGADRO. – Istituzione del Corpo forestale ambientale delle regioni (2508).
- VEDOVATO e PETRUCCI. – Istituzione del ruolo dei commissari del Corpo forestale dello Stato (2684).
- PINTO ed altri. – Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato (4301).
- CUSIMANO e RECCIA. – Riforma del Corpo forestale dello Stato (4428).

VI. Esame del disegno di legge:

- BUCCI ed altri.- Istituzione dell'agenzia forestale (4478).
-

INDUSTRIA (10^a)

Mercoledì 8 marzo 2000, ore 15

PROCEDURE INFORMATIVE

- Audizione dei rappresentanti della Confartigianato, CNA e della CASA.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto ministeriale di ripartizione delle risorse assegnate al Fondo Unico per gli incentivi alle imprese (n. 643).
-

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Mercoledì 8 marzo 2000, ore 14,30

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Valutazione dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva ai fini della determinazione dei costi delle gare di appalto (4469).

IN SEDE REFERENTE

I. Esame congiunto dei disegni di legge:

- PIZZINATO ed altri. – Norme per favorire l'azionariato dei dipendenti (4182).
- VEGAS ed altri. – Norme per la diffusione dell'azionariato dei lavoratori delle società per azioni (4458).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 22 febbraio 2000, n. 31, recante differimento dell'efficacia di disposizioni del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345, in materia di protezione dei giovani sul lavoro (4491).
- Modifiche alla legge 17 maggio 1999, n. 144, concernente gli incentivi all'occupazione e gli ammortizzatori sociali (4470).
- SMURAGLIA. - Disciplina di alcune figure professionali della sicurezza del lavoro (4068).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SALVATO ed altri. - Modifica all'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, in materia di pensionamento anticipato dei lavoratori esposti all'amianto (195).
- CURTO. - Norme in materia previdenziale per i lavoratori soggetti a rischio per la salute derivante dall'esposizione all'amianto (2873).
- PELELLA ed altri. - Nuove norme in materia previdenziale per i lavoratori soggetti al rischio per la salute derivante dall'esposizione all'amianto (3100).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DANIELE GALDI ed altri. - Modifica della qualificazione di «sordomuto» in «sordo o sordo preverbale» (106).
 - GRECO ed altri - Nuove norme in favore dei minorati uditivi (1859).
 - BESSO CORDERO ed altri. - Norme a tutela dei lavoratori minorati dell'udito e della parola assunti ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482 (2700).
 - BONATESTA ed altri. - Norme a tutela dei lavoratori minorati dell'udito e della parola assunti ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482 (3129).
 - MAZZUCA POGGIOLINI. - Beneficio della contribuzione figurativa ai fini del trattamento pensionistico e del calcolo dell'anzianità contributiva dei lavoratori sordomuti (4293).
-

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Mercoledì 8 marzo 2000, ore 15

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici (4273) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)
 - DE CAROLIS e DUVA. – Normativa nazionale in materia di prevenzione dell'inquinamento da onde elettromagnetiche generate da impianti fissi per telefonia mobile e per emittenza radiotelevisiva (2149).
 - RIPAMONTI ed altri. – Norme per la prevenzione dei danni alla salute e all'ambiente prodotti da inquinamento elettromagnetico (2687).
 - CÒ ed altri. – Norme per la tutela dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici (3071).
 - SPECCHIA ed altri. – Legge quadro sull'inquinamento elettromagnetico. Disposizioni per la progettazione, l'installazione, l'uso e la diffusione commerciale di apparecchiature elettriche e per telecomunicazioni generanti sorgenti di radiazioni non ionizzanti (4147).
 - BONATESTA. – Legge quadro sull'inquinamento elettromagnetico (4188).
 - SEMENZATO. – Obbligo di segnalazione dei rischi alla salute derivanti dai campi elettromagnetici emessi dagli apparati di telefonia cellulare (4315).
 - e delle petizioni nn. 324 e 652, ad essi attinenti.
-

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA sul sistema sanitario

Mercoledì 8 marzo 2000, ore 15

Esame dello schema di relazione sul sopralluogo effettuato il 21 ottobre 1999 da una delegazione della Commissione parlamentare d'inchiesta presso l'Azienda ospedaliera Lancisi di Ancona, nell'ambito dei settori di indagine sul funzionamento delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere e sull'attuazione della Carta dei servizi.

COMMISSIONE PARLAMENTARE per le questioni regionali

Mercoledì 8 marzo 2000, ore 13,30

Esame, ai sensi dell'articolo 102, comma 3, del Regolamento della Camera dei deputati:

- Legge comunitaria 2000 (seguito esame C. 6661 Governo).
- Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea (seguito esame *Doc. LXXXVII*, n. 7).
- Decreto-legge n. 32 del 2000: Disposizioni urgenti in materia di locazioni per fronteggiare il disagio abitativo (seguito esame C. 6810 Governo).
- Potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (seguito esame nuovo testo C. 5955 Governo, approvato dal Senato).

Esame, ai sensi dell'articolo 40, comma 9, del Regolamento del Senato della Repubblica:

- Disciplina generale dell'attività teatrale (esame S. 4176, approvato dalla Camera dei deputati).
 - Misure in materia fiscale (seguito esame S. 4336 Governo).
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
di vigilanza sull'anagrafe tributaria**

Mercoledì 8 marzo 2000, ore 13,30

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sul ruolo delle tecnologie informatiche nel sistema allargato della fiscalità.

Audizione del dottor Domenico Santececca, direttore centrale dell'Associazione bancaria italiana (ABI)

**COMMISSIONE PARLAMENTARE CONSULTIVA
in ordine all'attuazione
della riforma amministrativa
ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59**

Mercoledì 8 marzo 2000, ore 13,30

Indagine conoscitiva sullo stato di attuazione del Capo I e Capo II della legge 15 marzo 1997, n. 59:

- Audizione del Ministro dei lavori pubblici, onorevole Willer Bordon, sullo stato di attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali nonché sullo stato di attuazione del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461, recante individuazione della rete autostradale e stradale nazionale.
 - Audizione del Ministro per la funzione pubblica, senatore Franco Bassanini, e del Commissario straordinario del Governo, avvocato Alessandro Pajno, sul processo di trasferimento delle risorse finanziarie, umane e strumentali dallo Stato alle regioni, ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
-